


GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 8 marzo 2008

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

R E G I O N I

S O M M A R I O

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
17 settembre 2007, n. 0296/Pres.

Regolamento di attuazione della disciplina dell'attività edilizia, ai fini della legge regionale n. 5/2007. Approvazione Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
20 settembre 2007, n. 0301/Pres.

Regolamento concernente la caratterizzazione tipologica delle ZPS, la disciplina delle attività cinofile consentite al loro interno e l'individuazione delle zone soggette a limitazioni nell'utilizzo di munizioni in attuazione dell'art. 4 della legge regionale 14 giugno 2007, n. 14. Approvazione Pag. 7

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
20 settembre 2007, n. 0302/Pres.

Legge regionale n. 22/2006, art. 8, comma 3. Regolamento per la determinazione dei principi e delle modalità in base alle quali stimare il valore degli investimenti effettuati da soggetti concessionari di aree demaniali marittime con finalità turistico-ricreativa. Approvazione Pag. 10

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
24 settembre 2007, n. 0305/Pres.

Regolamento di definizione dei criteri di riparto, a favore delle province, dei comuni, delle unioni di comuni, delle comunità montane e della comunità collinare del Friuli, di fondi a titolo di definitivo concorso negli oneri derivanti dall'istituzione del comparto unico regionale del pubblico impiego (di cui all'art. 127 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13). Approvazione Pag. 11

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2007, n. 29.

Norme regionali in materia di trasporto passeggeri effettuato mediante noleggio di autobus con conducente. modifica della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 (disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale). Pag. 13

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 7 dicembre 2007, n. 63.

Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing) Pag. 15

LEGGE REGIONALE 7 dicembre 2007, n. 64.

Interventi straordinari a favore di zone colpite da eventi alluvionali per i quali è stata definitivamente accertata la responsabilità della Regione Pag. 16

LEGGE REGIONALE 11 dicembre 2007, n. 65.

Modifiche alla legge regionale 3 aprile 2006, n. 12 (norme in materia di Polizia comunale e provinciale) Pag. 17

LEGGE REGIONALE 11 dicembre 2007, n. 66.

Servizi postali e di prossimità. Interventi di sostegno ai comuni disagiati Pag. 18

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2007, n. 67.

Legge finanziaria per l'anno 2008 Pag. 19

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2007, n. 68.

Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale 2008/2010 Pag. 24

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 31 dicembre 2007, n. 30.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2008 Pag. 26

LEGGE REGIONALE 31 dicembre 2007, n. 31.

Modifica dell'art.12 della legge regionale 12 settembre 2007, n.24 Pag. 26

LEGGE REGIONALE 31 dicembre 2007, n. 32.

Gestioni liquidatorie delle Aziende sanitarie locali e modifiche all'art. 6 della legge regionale 19 ottobre 2007, n. 25 Pag. 27

REGOLAMENTO REGIONALE 12 novembre 2007, n. 3.

Regolamento per l'attuazione della legge regionale n. 20 del 28 giugno 2007, recante: «Interventi regionali a sostegno di attività turistico-ricettive ed economiche, connesse con il turismo invernale, danneggiate da eccezionale siccità invernale e mancanza di neve»..... Pag. 27

REGOLAMENTO REGIONALE 19 dicembre 2007, n. 4.

Regolamento di attuazione della legge regionale 26 aprile 2004, n. 9, concernente: «Provvedimenti per l'adozione di minori da parte delle coppie residenti nella Regione Molise»..... Pag. 29

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
17 settembre 2007, n. 0296/Pres.

Regolamento di attuazione della disciplina dell'attività edilizia, ai fini della legge regionale n. 5/2007. Approvazione.

(Pubblicata nel *suppl. ord. n. 24 del Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 38 del 19 settembre 2007*)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 recante «Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio» pubblicata nel *Bollettino ufficiale* regionale n. 9 del 28 febbraio 2007;

Visto in particolare l'art. 61, comma 4, della citata legge regionale n. 5/2007 che prevede l'emanazione di un regolamento di attuazione per l'edilizia;

Visto il testo del regolamento in merito predisposto dalla Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto;

Dato atto che il regolamento è stato sottoposto al Consiglio delle Autonomie locali e alla Commissione IV del Consiglio regionale come previsto dall'art. 61, comma 2, della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 2180 del 14 settembre 2007;

Decreta:

1. È approvato il regolamento di attuazione della parte II della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5, denominato «Regolamento di attuazione della disciplina dell'attività edilizia, ai sensi della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

3. Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

ILLY

Regolamento di attuazione della disciplina dell'attività edilizia ai sensi della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5

Art. 1.

Disciplina dell'edilizia

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 61, comma 4, della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), di seguito denominata legge, e detta disposizioni per l'attuazione della parte II della legge.

Art. 2.

Certificato di conformità urbanistica dei lavori pubblici

1. Il presente articolo disciplina i procedimenti di localizzazione delle opere pubbliche, che non siano in contrasto con le indicazioni dei programmi approvati ai sensi della vigente normativa, da eseguirsi da amministrazioni statali o comunque insistenti su aree del demanio statale, delle opere pubbliche di interesse statale da realizzarsi dagli enti istituzionalmente competenti, delle opere pubbliche della Amministrazione regionale e delle Amministrazioni provinciali, nonché delle opere pubbliche da eseguirsi dai loro formali concessionari.

2. La realizzazione delle opere di cui al comma 1 è subordinata all'accertamento della conformità alle prescrizioni degli strumenti di pianificazione comunale e dei regolamenti edilizi, fatto salvo quanto previsto al comma 11.

3. Per le opere pubbliche statali e di interesse statale di cui al comma 1 l'accertamento della conformità alle prescrizioni degli strumenti di pianificazione comunale e dei regolamenti edilizi, salvo che per le opere destinate alla difesa militare, è fatto dallo Stato d'intesa con la Regione, sentiti gli enti locali nel cui territorio sono previsti gli interventi, entro centoventi giorni dalla richiesta da parte dell'amministrazione competente. Gli enti locali esprimono il parere entro sessanta giorni; scaduto tale termine si prescinde da esso.

4. La conformità urbanistica degli interventi da eseguirsi da parte dell'amministrazione regionale e delle amministrazioni provinciali è accertata dal direttore del servizio della competente struttura regionale; per le opere di competenza della Regione da realizzarsi mediante ricorso all'istituto della delegazione amministrativa intersoggettiva, la conformità urbanistica è accertata entro trenta giorni dalla richiesta dal comune o dai comuni nel cui territorio ricade l'opera da realizzare. L'accertamento viene effettuato sulla base del progetto preliminare e viene comunicato all'amministrazione richiedente. Nel caso sia indetta conferenza di servizi, o qualora sia convocata la Commissione regionale dei lavori pubblici, l'accertamento della conformità urbanistica può venire reso in tali sedi da parte dei soggetti competenti.

5. Ai fini dell'accertamento di cui ai commi 3 e 4 le opere e gli interventi sono da considerarsi conformi quando risultano compatibili con gli strumenti di pianificazione comunale vigenti e adottati. In sede di accertamento possono essere impartite le opportune prescrizioni esecutive.

6. Nei casi in cui, per motivazioni oggettive indipendenti dalla volontà del richiedente, non sia possibile iniziare i lavori o ultimarli entro il termine stabilito dal provvedimento di accertamento, il soggetto proponente può presentare una istanza finalizzata alla fissazione di nuovi termini, sempreché il progetto non sia stato modificato e la situazione urbanistica delle aree interessate non sia variata, presentando le opportune dichiarazioni in tal senso.

7. Qualora l'accertamento di conformità di cui ai commi 3 e 4 dia esito negativo, oppure l'intesa tra lo Stato e la Regione non si perfezioni entro il termine stabilito, il soggetto titolare dell'opera convoca una conferenza di servizi, su iniziativa dell'ente realizzatore. Alla conferenza di servizi partecipano la Regione e, previa deliberazione degli organi rappresentativi, il comune o i comuni interessati, nonché le altre amministrazioni dello Stato e gli enti comunque tenuti ad adottare atti di intesa o a rilasciare pareri, autorizzazioni, approvazioni, nulla osta, previsti dalle leggi statali e regionali.

8. La conferenza valuta i progetti definitivi relativi alle opere da realizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative.

9. La conferenza si esprime sui progetti definitivi entro sessanta giorni dalla convocazione, apportando ad essi, ove occorra, le opportune modifiche, senza che ciò comporti la necessità di ulteriori deliberazioni del soggetto proponente.

10. L'approvazione dei progetti, nei casi in cui la decisione sia adottata dalla conferenza di servizi all'unanimità, sostituisce ad ogni effetto gli atti di intesa, i pareri, le concessioni, i titoli abilitativi edilizi, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta, previsti da leggi statali e regionali. In mancanza dell'unanimità, per la realizzazione delle opere statali si procede ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera a), del Decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 469 (Norme integrative di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia).

11. Gli interventi soggetti a denuncia di inizio attività (DIA), sono comunicati dal soggetto titolare dell'intervento alla Regione e ai Comuni per quanto di rispettiva competenza prima dell'inizio dei lavori. La comunicazione è corredata dalla documentazione di cui all'art. 23 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).

12. Le opere urgenti in vista di un rischio di emergenza e quelle da realizzarsi nel corso dello stato di emergenza possono essere eseguite anche qualora non sussista la conformità urbanistica, previa comunicazione alla Regione e ai comuni per quanto di rispettiva competenza; in tal caso la documentazione tecnica descrittiva è inviata a lavori ultimati.

13. Per le opere di cui al presente articolo l'atto di collaudo finale o il certificato di regolare esecuzione tengono luogo del certificato di agibilità.

Art. 3.

Determinazione del contributo commisurato al costo di costruzione

1. Il valore unitario da porre a base del calcolo per la determinazione del costo di costruzione è stabilito, con riferimento alle destinazioni d'uso di cui all'art. 44 della legge, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta formulata dalla struttura regionale competente.

2. La determinazione di cui al comma 1 definisce pure il sistema automatico di aggiornamento ed adeguamento del costo unitario.

3. L'aliquota per la determinazione del contributo sul costo di costruzione, da porsi a carico dei singoli titoli abilitativi edilizi, è determinato dalla Regione, in funzione della destinazione ed ubicazione delle costruzioni, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.

4. Nella determinazione di cui al comma 3, relativamente all'aliquota per le costruzioni od impianti destinati ad attività industriali od artigianali dirette alla trasformazione di beni o di servizi, deve anche farsi riferimento alle spese necessarie al trattamento ed allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi, nonché di quelle necessarie alla sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche, quando queste spese non siano già a carico del richiedente il titolo abilitativo.

5. Fino all'emanazione dei decreti di cui ai commi 1 e 3, rimane in vigore il contributo commisurato al costo di costruzione calcolato in base alle tabelle vigenti di cui al decreto del 29 aprile 1997, n. 139/Pres.

Art. 4.

Oneri di urbanizzazione

1. L'incidenza degli oneri di urbanizzazione, relativi alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria è stabilita con deliberazione del Consiglio comunale con riferimento a tabelle parametriche approvate con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.

2. Nella determinazione dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione deve farsi riferimento:

- a) alla dimensione e alla fascia demografica dei comuni;
- b) alle caratteristiche territoriali dei comuni;
- c) alle destinazioni di zona previste dagli strumenti di pianificazione comunale;
- d) ai limiti e rapporti minimi inderogabili fissati dalla normativa sugli standard.

3. La quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione va determinata e corrisposta al comune in relazione al titolo abilitativo, rispettivamente all'atto del rilascio del permesso di costruire oppure, ove previsto, alla presentazione della denuncia di inizio attività.

4. Nel caso di interventi assoggettati a DIA per i quali è prevista la corresponsione degli oneri, il comune, ove rilevi che l'importo versato non sia stato correttamente determinato, provvede a restituire la quota erroneamente versata oppure richiede l'integrazione della quota mancante.

5. Su richiesta dell'interessato, gli oneri di urbanizzazione possono essere rateizzati con le modalità e garanzie stabilite dal comune.

6. Al momento della determinazione degli oneri, il titolare del permesso può obbligarsi a realizzare contestualmente le opere di urbanizzazione funzionali all'intervento realizzato, a scomputo totale o parziale della quota dovuta, nel rispetto della disciplina sui lavori pubblici, con le modalità e le garanzie stabilite dal Comune, con conseguente acquisizione delle opere realizzate al patrimonio indisponibile del Comune.

7. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 1, rimangono in vigore le tabelle parametriche vigenti di cui al decreto del Presidente della giunta regionale 29 aprile 1997, n. 139/Pres.

8. I Comuni hanno facoltà di aggiornare periodicamente gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, in conformità alle relative disposizioni regionali, in relazione ai riscontri e prevedibili costi delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e generale.

Art. 5.

Determinazione della destinazione d'uso degli immobili

1. Le destinazioni d'uso in atto delle unità immobiliari sono quelle stabilite dal titolo abilitativo rilasciato ai sensi di legge e, in assenza o indeterminazione di tali atti, dalla classificazione catastale attribuita in sede di primo accatastamento o da altri documenti che comprovino la destinazione d'uso attuale in atto da oltre un biennio.

2. Ai fini della definizione di cui al comma 1, i progetti degli interventi soggetti al regime abilitativo edilizio dovranno riportare la specificazione della destinazione d'uso degli immobili e delle singole parti che lo compongono secondo la classificazione di cui all'art. 44 della legge.

3. La specificazione di cui al comma 2 deve essere effettuata in relazione alle caratteristiche costruttive e alla dotazione di servizi degli edifici o di quelli ottenibili attraverso interventi di manutenzione ordinaria.

Art. 6.

Mutamento di destinazione d'uso degli immobili

1. Si ha mutamento di destinazione d'uso, con o senza opere edili, quando si modifica l'uso in atto di una unità immobiliare, passando da una categoria all'altra tra quelle elencate dall'art. 44 della legge, per più del 25 per cento della superficie utile dell'unità stessa o per più di 50 metri quadrati.

2. Si ha parimenti mutamento di destinazione d'uso anche quando i limiti di cui al comma 1 vengono superati in più interventi successivi.

3. La modifica della destinazione d'uso degli immobili, senza opere, in altra consentita dallo strumento di pianificazione comunale deve essere preventivamente comunicata al Comune, assieme alla corresponsione del conguaglio degli oneri di urbanizzazione, ove previsto.

4. Nei casi in cui gli strumenti urbanistici prevedano il rilascio di autorizzazioni per mutamenti della destinazione d'uso di immobili senza opere, l'autorizzazione ivi prevista si intende sostituita dalla comunicazione di cui al comma 3.

Art. 7.

Interventi di edilizia abitativa convenzionata

1. Per gli interventi di edilizia abitativa convenzionata, ivi compresi quelli sugli edifici esistenti, non è previsto il pagamento del contributo commisurato al costo di costruzione, qualora il titolare del permesso di costruire si impegni, a mezzo di una convenzione con il Comune, ad applicare prezzi di vendita e canoni di locazione determinati ai sensi della convenzione tipo di cui all'art. 12, comma 1, lettera d), della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica).

2. L'esenzione del contributo di cui al comma 1 si applica, altresì, nel caso in cui i titoli abilitativi riguardino opere dirette a realizzare da parte dei medesimi titolari la propria prima abitazione le cui caratteristiche siano rispondenti ai requisiti previsti dalla normativa di settore. In tal caso l'applicazione dell'esenzione del contributo è subordinata alla sottoscrizione di un atto unilaterale d'obbligo mediante il quale il privato si obbliga a non cedere la proprietà dell'immobile per un periodo di almeno cinque anni dalla data di ultimazione dei lavori.

3. Qualora non vi adempia, l'interessato decade dal beneficio, previsto al comma 1, ed il Comune è tenuto a recuperare la differenza maggiorata della rivalutazione monetaria e degli interessi in misura pari al tasso legale.

4. Le convenzioni e gli atti previsti ai commi 1 e 2 sono trascritti a norma e per gli effetti degli articoli 2643 e seguenti del codice civile, a cura del Comune e a spesa del titolare del permesso di costruire.

Art. 8.

Convenzione tipo

1. La convenzione tipo stabilisce i criteri e i parametri, definiti con meccanismi tabellari per classi di comuni, ai quali debbono uniformarsi le convenzioni comunali in ordine essenzialmente a:

- a) l'indicazione delle caratteristiche tipologiche e costruttive degli alloggi;
- b) la determinazione dei prezzi di cessione degli alloggi, sulla base del costo delle aree, così come definito dal comma 2, del costo di costruzione e delle opere di urbanizzazione, nonché delle spese generali, comprese quelle per la progettazione e per gli oneri di preammortamento e di finanziamento;
- c) la determinazione dei canoni di locazione in percentuale del valore desunto dai prezzi fissati per la cessione degli alloggi;
- d) la durata di validità della convenzione non superiore a trenta e non inferiore a venti anni;
- e) le modalità di revisione periodica dei prezzi di cessione e dei canoni di locazione.

Art. 9.

Vigilanza sull'attività edilizia

1. La comunicazione di cui all'art. 27, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) va effettuata, oltre ai soggetti individuati nel medesimo articolo, all'Osservatorio regionale della pianificazione territoriale e urbanistica, dell'edilizia e del paesaggio, di cui all'art. 62 della legge.

2. Per le opere di cui all'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il responsabile del competente ufficio comunale informa immediatamente, oltre ai soggetti di individuati nel medesimo articolo, l'Osservatorio regionale della pianificazione territoriale e urbanistica, dell'edilizia e del paesaggio, di cui all'art. 62 della legge, per il tramite del Presidente della Regione.

3. I dati relativi agli immobili e alle opere realizzati abusivamente, oggetto dei rapporti degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e delle relative ordinanze di sospensione, nonché i provvedimenti sanzionatori e le comunicazioni di ottemperanza sono trasmesse, ai fini del monitoraggio dell'attività edilizia, all'Osservatorio regionale, per il tramite del Presidente della Regione.

Art. 10.

Intervento sostitutivo regionale nella repressione degli abusi edilizi

1. I provvedimenti di cui all'art. 31, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, vengono adottati dalla competente struttura individuata dal regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali.

Art. 11.

Realizzazione di unità aggiuntive alle residenze agricole in zona agricola

1. L'ampliamento e la ristrutturazione edilizia di edifici destinati a residenza agricola in zona agricola, ove ammessi dallo strumento urbanistico vigente, possono comportare la realizzazione di una unità immobiliare aggiuntiva con destinazione d'uso residenziale, anche in deroga al requisito della connessione funzionale con la conduzione del fondo e le esigenze dell'imprenditore agricolo professionale, purché:

- a) l'unità immobiliare realizzata sia destinata a prima abitazione dei parenti di primo grado dell'imprenditore agricolo professionale o del coltivatore diretto proprietario dell'edificio ampliato o ristrutturato;
- b) il richiedente il titolo abilitativo si obblighi, mediante convenzione con il Comune, ad istituire un vincolo ventennale concernente il divieto di alienazione dell'immobile nonché di concessione a terzi di diritti reali o personali di godimento su di esso, da trascrivere nei registri immobiliari o da annotare sul libro fondiario, entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

2. La convenzione deve indicare:

- a) l'oggetto dell'intervento per il quale si richiede il titolo abilitativo;
- b) l'assunzione da parte del richiedente il titolo abilitativo dell'obbligo ad iscrivere il vincolo ventennale di cui al comma precedente ed il termine entro il quale presentare la richiesta di iscrizione;
- c) la durata della convenzione;
- d) le conseguenze previste in caso di inadempimento.

3. Al titolo abilitativo per gli interventi realizzati ai sensi del comma 1 in deroga al requisito della connessione funzionale e comportanti il cambio di destinazione d'uso in residenziale, non si applica l'esonero contributivo previsto dall'art. 17, comma 3, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001.

Art. 12.

Variazioni essenziali

1. Costituiscono variazioni essenziali al progetto approvato le modifiche che comportino, anche singolarmente:

- a) mutamento della destinazione d'uso in altra non consentita per la zona dallo strumento di pianificazione comunale vigente o adottato;
- b) aumento superiore al 15 per cento della cubatura o della superficie calpestabile del fabbricato in relazione al progetto approvato;
- c) aumento superiore al 15 per cento del rapporto di copertura, dell'altezza, ovvero totale diversa localizzazione, tale che nessun punto del sedime dello stesso sia compreso in quello assentito;
- d) mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizio assentito, da intervento soggetto a DIA a intervento soggetto a permesso di costruire;
- e) violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, purché la violazione non riguardi i fatti procedurali.

2. Non possono ritenersi comunque variazioni essenziali quelle che incidono sulla entità delle cubature accessorie, sui volumi tecnici e sulla distribuzione interna delle singole unità abitative, o sulle variazioni altimetriche della localizzazione.

Art. 13.

Disposizioni applicative in materia di ristrutturazione edilizia

1. Negli interventi di ristrutturazione edilizia, le modifiche di collocazione dell'area di sedime costituiscono variazioni essenziali, quando danno luogo a totale diversa localizzazione, tale che nessun punto del sedime dell'edificio sia compreso in quello precedentemente assentito. In tal caso, ai sensi dell'art. 10 comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, l'intervento è soggetto a previo rilascio di permesso di costruire.

2. Ai sensi dell'art. 51 della legge e dell'art. 22, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, gli interventi di ristrutturazione edilizia, ottenuti mediante demolizione e successiva ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma del preesistente, fatte salve le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica e le modifiche di collocazione dell'area di sedime che rientrano nelle variazioni non essenziali sono soggetti a denuncia di inizio attività. La demolizione e ricostruzione con medesime volumetria, sagoma e area di sedime è ammessa nel rispetto delle distanze tra edifici preesistenti, se inferiori alla distanza minima prevista dagli strumenti di pianificazione comunale.

3. Rientrano nelle varianti a permesso di costruire realizzabili mediante denuncia di inizio attività, ai sensi dell'art. 22, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 380/01, quelle che comportano le limitate modifiche volumetriche, di cui all'art. 14, o modifiche della sagoma. Restano, comunque, ferme le sanzioni penali previste all'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 nel caso in cui tali interventi, comportando ampliamento dell'edificio oltre i limiti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 380/2001 o modifica della sagoma, siano realizzati in mancanza o in difformità dalla denuncia di inizio attività.

4. Si intende per sagoma la conformazione planivolumetrica della costruzione ed il suo perimetro, inteso sia in senso verticale sia orizzontale. Non modificano la sagoma gli interventi di realizzazione di abbaini, terrazzi a vasca e poggiosi aggettanti, fino alla larghezza massima di ml. 1,60, di balconi, rampe scale aperte, cornicioni o sporti di linda, elementi ornamentali, canne fumarie e torrette da camino e gli interventi di modifica dei solai interpiano.

Art. 14.

Limitate modifiche volumetriche finalizzate al risparmio energetico

1. Si intendono limitate modifiche volumetriche finalizzate al perseguimento di obiettivi di risparmio energetico gli interventi su edifici esistenti, che comportano la realizzazione di maggiore spessore delle murature esterne entro i trentacinque centimetri, siano esse tamponature o muri portanti, o la realizzazione di maggior spessore dei solai intermedi e di copertura entro i trentacinque centimetri. Tali interventi non sono computati nel calcolo dei volumi e delle superfici e possono essere realizzati in deroga alle distanze previste dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti edilizi, fermo restando il rispetto delle distanze minime previste dal codice civile.

2. Sono interventi finalizzati al perseguimento di obiettivi di risparmio energetico su nuovi edifici quelli che determinano la realizzazione di:

a) maggiore spessore delle murature esterne oltre i trenta centimetri, siano esse tamponature o muri portanti;

b) maggiore spessore dei solai intermedi e di copertura oltre i trenta centimetri;

c) serre solari, funzionalmente collegate all'edificio principale, che abbiano dimensione comunque non superiore al 15% della superficie utile delle unità abitative realizzate;

d) volumi e superfici necessari al miglioramento dei livelli di isolamento termico ed acustico o di inerzia termica, o finalizzati alla captazione diretta dell'energia solare, o alla realizzazione di sistemi di ombreggiamento alle facciate nei mesi estivi.

3. Gli interventi di cui al comma 2 possono essere realizzati esclusivamente del rispetto delle distanze minime previste dai regolamenti edilizi e dalle norme di attuazione degli strumenti di pianificazione comunale.

4. Gli interventi di cui al comma 2 non si computano nel calcolo della volumetria e delle superfici anche ai fini della determinazione del contributo di costruzione.

5. Per il recupero degli edifici esistenti resta ferma la salvaguardia di elementi costruttivi e decorativi di pregio storico ed artistico, nonché di allineamenti o conformazioni diverse, orizzontali, verticali e delle falde dei tetti, che caratterizzano le cortine di edifici urbani e rurali di antica formazione.

6. Gli interventi per il risparmio energetico su edifici esistenti finalizzati a realizzare o integrare impianti tecnologici o di climatizzazione di cui all'art. 39, commi 6 e 7 della legge, sono realizzati in attività edilizia libera, nel rispetto della normativa regionale di settore.

Art. 15.

Certificato di agibilità

1. Il certificato di agibilità può essere rilasciato contestualmente per interi edifici o in momenti diversi per le singole parti.

2. Ai fini del rilascio del certificato di agibilità non rilevano le variazioni non superiori al 3 per cento rispetto alle misure del progetto assentito con riferimento agli indici e nel rispetto dei limiti indicati all'art. 50, comma 1, della legge.

Art. 16.

Modalità di presentazione del certificato di regolarità contributiva

1. Il committente trasmette al Comune, con cadenza semestrale, il documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'art. 86, comma 10, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), rilasciato dalla Cassa edile, ovvero dagli Istituti di previdenza, del luogo dove si svolgono i lavori all'impresa o alle imprese esecutrici.

2. Il semestre si computa dal momento di presentazione della denuncia di inizio attività ovvero dalla comunicazione di inizio lavori per 180 giorni consecutivi, per tutto il periodo di validità del titolo abilitativo e fino alla comunicazione di fine lavori.

3. Nel caso in cui l'impresa sospenda per qualsiasi causa l'esecuzione dei lavori, il committente deve darne pronta comunicazione al Comune per il periodo di sospensione dei lavori non corre obbligo di comunicazione del DURC.

4. La mancata produzione del DURC sospende l'efficacia del titolo abilitativo.

5. I Comuni, nell'ambito dell'attività di vigilanza, effettuano controlli, anche a campione, sulla veridicità dei certificati di regolarità contributiva, in misura non inferiore al 5% dei certificati presentati annualmente, mediante richiesta di copia del DURC alle Casse edili.

6. Al fine del monitoraggio della regolarità dell'attività edilizia, i Comuni trasmettono annualmente i dati relativi ai DURC depositati per l'anno di riferimento all'Osservatorio regionale della pianificazione territoriale e urbanistica, dell'attività edilizia e del paesaggio.

7. La Regione predispone modalità di trasmissione informatica dei documenti di regolarità contributiva, anche mediante apposite convenzioni con le Casse edili e gli Istituti di previdenza, ai fini dell'adempiimento dell'obbligo di cui al comma 2 dell'art. 41 della legge.

Art. 17.

Modalità di redazione del Certificato urbanistico e della Valutazione preliminare sull'ammissibilità dell'intervento

1. Il certificato urbanistico contiene l'indicazione, per singola area di proprietà, delle prescrizioni urbanistiche ed edilizie previste dagli strumenti di pianificazione comunale, vigenti o adottati.

2. Ove richiesto, sulla base della documentazione prodotta dall'istante riportante lo stato di fatto e la volumetria realizzata, il Comune attesta nel certificato di cui al comma 1, la residua potenzialità edificatoria per singola area di proprietà, anche con riferimento ad eventuali vincoli di pertinenza urbanistica nonché l'individuazione dei vincoli ambientali e paesaggistici.

3. La valutazione preliminare sull'ammissibilità dell'intervento viene rilasciata dal Comune, su domanda dell'interessato corredata da idonei elaborati grafici, sottoscritti da un tecnico abilitato alla progettazione.

Art. 18.

Vincolo di pertinenza urbanistica

1. L'iscrizione del vincolo di pertinenza urbanistica ha luogo sulle particelle della mappa catastale tenuta dal comune in corrispondenza all'area di insistenza della costruzione e delle aree asservite, mediante perimetrazione colorata od apposita simbologia, anche mediante l'utilizzo di sistemi informatici.

Art. 19.

Definizione di interventi finalizzati all'abbattimento di barriere architettoniche

1. Si intendono interventi finalizzati all'abbattimento di barriere architettoniche sugli edifici esistenti quelli volti a realizzare ascensori, rampe esterne, servoscala, piattaforme elevatrici, bussole a protezione degli ingressi.

2. Sono parimenti interventi finalizzati al superamento delle barriere architettoniche sugli edifici esistenti quelli necessari a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici di cui al decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 e la realizzazione di autorimesse e posti auto coperti per le stesse finalità. In tali casi, la realizzabilità dell'intervento è subordinata alla presentazione di una dichiarazione resa sotto forma di perizia giurata redatta da un tecnico abilitato, che attesti l'impossibilità di garantire altrimenti l'accessibilità ovvero l'utilizzabilità dell'edificio a persone portatrici di handicap.

Art. 20.

Rilascio del permesso di costruire

1. Ai sensi dell'art. 43, comma 2, della legge, il Sindaco può delegare il rilascio del permesso a costruire al dirigente o al responsabile del competente ufficio comunale o ad altro soggetto, in relazione alle competenze individuate dallo statuto.

Art. 21.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il *Presidente*: ILLY

07R0716

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 20 settembre 2007, n. 0301/Pres.

Regolamento concernente la caratterizzazione tipologica delle ZPS, la disciplina delle attività cinofile consentite al loro interno e l'individuazione delle zone soggette a limitazioni nell'utilizzo di munizioni in attuazione dell'art. 4 della legge regionale 14 giugno 2007, n. 14. Approvazione.

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia* n. 40 del 3 ottobre 2007)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 «Legge comunitaria 2006» ed in particolare i commi 2, 3, 4 e 5 dell'art. 4 che prevedono l'adozione di un regolamento per:

a) individuare le caratteristiche distintive di ciascuna tipologia ambientale ed attribuire ciascuna ZPS ad una o più delle stesse tipologie;

b) disciplinare l'attività di addestramento e allenamento dei cani da caccia nonché lo svolgimento di gare e prove cinofile;

c) individuare il perimetro delle zone umide naturali e artificiali e la fascia di rispetto dai loro confini in cui si applica il divieto di cui all'art. 3, comma 2, lettera k), della citata legge regionale n. 14/2007;

Vista la direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici presenti allo stato naturale in tutta l'Unione europea e dei relativi habitat, la quale stabilisce una serie di principi ecologici e di obblighi giuridici applicabili all'attività venatoria;

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);

Vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, concernente la conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatica;

Visto il Regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche);

Vista la legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, e successive modificazioni (Gestione ed esercizio dell'attività venatoria nella regione Friuli-Venezia Giulia);

Vista la legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 (Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca) ed in particolare l'art. 22;

Vista la legge regionale 19 dicembre 1986, n. 56 (Norme in materia di caccia, di allevamento di selvaggina, di tassidermia, nonché di pesca in acque interne) ed in particolare l'art. 7;

Vista la legge regionale 17 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria ed ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere);

Visto il decreto del 3 settembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 24 settembre 2002 (Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000) adottato ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e successive modifiche e integrazioni;

Visto lo schema di «Regolamento di esecuzione dell'art. 4 della legge regionale n. 14/2007» predisposto dalla Direzione centrale risorse agricole, forestali, naturali e montagna tenuto conto degli indirizzi sull'applicazione delle disposizioni della direttiva 79/409/CEE contenuti nella «Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici» pubblicata dalla Commissione europea nell'agosto 2004;

Considerato che i criteri utilizzati per la definizione dei perimetri delle zone umide naturali e artificiali, con acqua dolce, salata e salmastra, compresi i prati allagati, e la relativa fascia di rispetto di 150 metri dai loro confini, in cui si applica il divieto di utilizzo delle munizioni contenenti graniglia di piombo e di acciaio, sono gli stessi utilizzati per l'individuazione dei perimetri delle zone umide sottoposte a monitoraggio ornitologico nell'ambito dei progetti scientifici «International Waterfowl Census» e «ANSER» (Progetto Interreg III A Transfrontaliero Adriatico per la valutazione del ruolo ecologico delle zone umide per la sosta e lo svernamento degli uccelli acquatici nell'Adriatico settentrionale);

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale del 14 settembre 2007, n. 2167;

Decreta:

1. È approvato il «Regolamento concernente la caratterizzazione tipologica delle ZPS, la disciplina delle attività cinofile consentite al loro interno e l'individuazione delle zone soggette a limitazioni nell'utilizzo di munizioni in attuazione dell'art. 4 della legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 [Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia derivanti all'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione degli articoli 4, 5 e 9 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici in conformità al parere motivato della Commissione delle Comunità europee C(2006) 2683 del 28 giugno 2006 e della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (Legge comunitaria 2006)], nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

ILLY

Regolamento concernente la caratterizzazione tipologica delle ZPS, la disciplina delle attività cinofile consentite al loro interno e l'individuazione delle zone soggette a limitazioni nell'utilizzo di munizioni in attuazione dell'art. 4 della legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 - Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia derivanti all'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione degli articoli 4, 5 e 9 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici in conformità al parere motivato della Commissione delle Comunità europee C(2006) 2683 del 28 giugno 2006 e della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (Legge comunitaria 2006).

Art. 1.

Finalità

1. In esecuzione dell'art. 4, commi 2, 3, 4 e 5 della legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 (Legge comunitaria 2006) il presente regolamento:

- a) individua le caratteristiche distintive di ciascuna tipologia ambientale di cui al comma 1, del medesimo articolo;
- b) attribuisce ogni Zona di Protezione Speciale (ZPS) a una o più tipologie ambientali;
- c) disciplina l'attività di addestramento e allenamento di cani da caccia nonché lo svolgimento di prove e gare cinofile all'interno dei perimetri delle ZPS;
- d) individua il perimetro delle zone umide naturali e artificiali, con acqua dolce, salata e salmastra, compresi i prati allagati, e la relativa fascia di rispetto di 150 metri dai loro confini in cui si applica il divieto di utilizzo delle munizioni contenenti graniglia di piombo e di acciaio, di cui all'art. 3, comma 2, lettera k), della legge regionale n. 14/2007.

Art. 2.

Caratteristiche distintive di ciascuna tipologia ambientale

1. In funzione dei criteri ornitologici indicati dall'art. 4 della direttiva 79/409/CEE e delle esigenze ecologiche delle specie presenti nelle diverse ZPS, si definiscono le seguenti caratteristiche per le tipologie ambientali individuate ai sensi del comma 1, dell'art. 4 della legge regionale n. 14/2007:

- a) ambienti aperti alpini: tipologia che raggruppa tutti gli ambienti aperti di montagna in forte regressione a causa dell'abbandono delle zone montane e delle modifiche delle attività agro-silvo-pastorali. Trattasi di praterie sommitali, sia primarie che secondarie, prati-pascoli, prati da sfalci, pietraie, zone rocciose e pareti rocciose, primi stadi cespugliati a ontano verde, pino mugo, salicacee, ed ericacee. Le specie che caratterizzano l'ambiente sono: Aquila reale (*Aquila chrysaetos*), Pernice bianca (*Lagopus mutus*), Fagiano di monte (*Tetrao tetrix*), Coturnice (*Alectoris graeca*), Re di quaglie (*Crex crex*), Spioncello (*Anthus spinoletta*), Sordone (*Prunella collaris*), Codiroso spazzacaminio (*Phoenicurus ochruros*), Culbianco (*Oenanthe oenanthe*), Codiroso (*Monticola saxatilis*), Merlo dal collare (*Turdus torquatus*), Gracchio alpino (*Pyrrhocorax graculus*), Fringuello alpino (*Montifringilla nivalis*), Lucarino (*Carduelis spinus*), Fanello (*Carduelis cannabina*), Organetto (*Carduelis flammea*);
- b) ambienti forestali alpini: tipologia che raggruppa tutti gli ambienti forestali montani rappresentativi delle diverse e numerose tipologie vegetazionali che comprendono sia boschi di conifere che di latifoglie. Le specie che caratterizzano l'ambiente sono: Astore (*Accipiter gentilis*), Sparviere (*Accipiter nisus*), Poiana (*Buteo buteo*), Falco pecchiaiolo (*Pernis apivorus*), Francolino di monte (*Bonasa bonasia*), Gallo cedrone (*Tetrao urogallus*), Civetta nana (*Glaucidium passerinum*), Allocco (*Strix aluco*), Civetta caporosso (*Aegolius funereus*), Picchio cenerino (*Picus canus*), Picchio nero (*Dryocopus martius*), Picchio rosso maggiore (*Picoides major*), Picchio tridattilo (*Picoides tridactylus*), Scricciolo (*Troglodytes troglodytes*), Pettiroso (*Hythacus rubecula*), Tordo bottaccio (*Turdus philomelos*), Lui bianco (*Phylloscopus bonelli*), Regolo (*Regulus regulus*), Cincia bigia (*Parus palustris*), Cincia bigia alpestre (*Parus montanus*), Cincia dal ciuffo (*Parus cristatus*), Cincia mora (*Parus ater*), Cinciarella (*Parus caeruleus*), Picchio

muratore (*Sitta europaea*), Rampichino alpestre (*Certhia familiaris*), Rampichino (*Certhia brachydactyla*), Nocciolaia (*Nucifraga caryocatactes*), Fringuello (*Fringilla coelebs*), Crociere (*Loxia curvirostra*), Ciuffolotto (*Pyrrhula pyrrhula*);

c) ambienti misti mediterranei: tipologia eterogenea costituita essenzialmente da paesaggi a mosaico e isole vegetazionali termofile localizzate anche in zone interne che comprendono pascoli aridi, pinete costiere, leccete, aree a macchia e zone coltivate di vario genere. Trattasi di ambienti profondamente modellati dalle attività umane e sottoposti ad elevata pressione antropica. Le specie che caratterizzano l'ambiente sono: Nibbio bruno (*Milvus migrans*), Grifone (*Gyps fulvus*), Biancone (*Circaetus gallicus*), Pellegrino (*Falco peregrinus*), Gufo reale (*Bubo bubo*), Assiolo (*Otus scops*), Succiacapre (*Caprimulgus europaeus*), Upupa (*Upupa epops*), Tottavilla (*Lullula arborea*), Calandro (*Anthus campestris*), Monachella (*Oenanthe hispanica*), Passero solitario (*Monticola solitarius*), Sterpazzolina (*Sylvia cantillans*), Occhicotto (*Sylvia melanocephala*), Zigolo muciatto (*Emberiza cia*), Ortolano (*Emberiza hortulana*);

d) ambienti steppici: tipologia che include nella regione le aree aperte, aride, naturali e seminaturali in cui prevale la vegetazione erbacea, rappresentate dalle aree magredili, dalla landa carsica e da tratti di greto fluviale ampi. Trattasi di ambienti utilizzati dalle specie ornitiche che nidificano a terra. Questa tipologia include anche altri ambienti xerici a prevalenza di vegetazione erbacea e coltivazioni. Le specie che caratterizzano l'ambiente sono: Biancone (*Circaetus gallicus*), Albanella reale (*Circus cyaneus*), Albanella minore (*Circus pygargus*), Gheppio (*Falco tinnunculus*), Falco cuculo (*Falco vespertinus*), Smeriglio (*Falco columbarius*), Lodolaio (*Falco subbuteo*), Gru (*Gru grus*), Corriere piccolo (*Charadrius dubius*), Pavoncella (*Vanellus vanellus*), Assiolo (*Otus scops*), Succiacapre (*Caprimulgus europaeus*), Upupa (*Upupa epops*), Calandrella (*Calandrella brachydactyla*), Cappellaccia (*Galerida cristata*), Tottavilla (*Lullula arborea*), Allodola (*Alauda arvensis*), Calandro (*Anthus campestris*), Averla piccola (*Lanius collurio*), Averla cenerina (*Lanius minor*), Averla maggiore (*Lanius excubitor*), Ortolano (*Emberiza hortulana*), Strillozzo (*Miliaria calandra*);

e) colonie di uccelli marini: tipologia che raggruppa i siti costieri caratterizzati dalla presenza di colonie riproduttive di uccelli marini. Trattasi per lo più di piccole isole o ambienti costieri, comprese le valli da pesca, frequentate da specie caratterizzate da una spiccata fedeltà al sito di nidificazione. Le specie che caratterizzano l'ambiente sono: Gabbiano reale (*Larus cachinnans*), Sterna comune (*Sterna hirundo*), Fraticello (*Sterna albifrons*);

f) zone umide: tipologia ambientale che raggruppa tutte le zone umide di acqua dolce, salmastra e salata ad eccezione degli ambienti acquatici strettamente legati agli ambiti fluviali di maggiore importanza. Trattasi di una tipologia molto ampia che include ambienti naturali ed artificiali di grande rilevanza per l'avifauna.

Le specie ed i taxa che caratterizzano le zone umide sono: Strolaghe, Svassi, Falacrocoracidi, Ardeidi, Mignattaio (*Plegadis falcinellus*), Spatola (*Platalea leucorodia*), Fenicottero (*Phoenicopterus roseus*), Anatidi, Nibbio bruno (*Milvus migrans*), Accipitriformi appartenenti al genere *Circus*, Falco pescatore (*Pandion haliaetus*), Rallidi, Beccaccia di mare (*Haematopus ostralegus*), Cavaliere d'Italia (*Himantopus himantopus*), Caradriddi, Scolopacidi, Lardi, Sternidi, Gufo di palude (*Asio flammeus*), Silvidi appartenenti al genere *Cettia*, Cisticola e Acrocephalus, Basettino (*Panurus biarmicus*), Migliarino di palude (*Emberiza schoeniclus*);

g) ambienti fluviali: tipologia che raggruppa i siti fluviali caratterizzati da presenza di vegetazione ripariale, boschi golenali e sponde naturali soggette a periodici fenomeni erosivi. Tali corsi d'acqua costituiscono per molte specie di piante e animali i maggiori corridoi ecologici di collegamento. I siti fluviali includono, molto spesso, anche zone umide che potrebbero essere trattate nella tipologia precedente ma presentano caratteristiche e problematiche proprie legate alla morfologia ed alla funzionalità tipiche di questi ambienti. Le specie ed i taxa che caratterizzano gli ambienti fluviali sono: Tuffetto (*Tachybaptus ruficollis*), Cormorano (*Phalacrocorax carbo*), Marangone minore (*Phalacrocorax pygmeus*), Ardeidi, Anatidi, Accipitriformi appartenenti al genere *Circus*, Falco pescatore (*Pandion haliaetus*), Rallidi, Piro pira piccolo (*Actitis hypoleucos*), Sternidi, Martin pescatore (*Alcedo atthis*), Grucione (*Merops apiaster*), Topino (*Riparia riparia*), Merlo acquaiolo (*Cinclus cinclus*), Pendolino (*Remiz pendulinus*);

h) ambienti agricoli: tipologia che raggruppa le zone di pianura sottoposte a coltivazione intensiva caratterizzate, per lo più, da seminativi e in minor parte da prati, con presenza di elementi naturali quali siepi, filari alberati stagni e piccoli bacini e insediamenti rurali. Trattasi di aree agricole caratterizzate da basso livello di urbanizzazione, da un minore impatto di infrastrutture quali strade, ferrovie, linee elettriche e dalla conservazione o il ripristino delle caratteristiche ambientali e paesaggistiche tipiche del territorio rurale di pianura. Le specie che caratterizzano gli ambienti agricoli sono: Gheppio (*Falco tinnunculus*), Starna (*Perdix perdix*), Quaglia (*Coturnix coturnix*), Fagiano comune (*Phasianus colchicus*), Pavoncella (*Vanellus vanellus*), Civetta (*Athene noctua*), Allodola (*Alauda arvensis*), Cappellaccia (*Galerida cristata*), Cutrettola (*Motacilla flava*), Saltimpalo (*Saxicola torquata*), Gazza (*Pica pica*);

i) valichi e corridoi di concentrazione dei migratori: trattasi di siti ove si concentrano grandi assembramenti di uccelli veleggiatori durante i passi autunnale e primaverile e geograficamente strategici come stretti, promontori e valichi. Le specie ed i taxa caratteristici sono: Cicogna bianca (*Ciconia ciconia*), Cicogna nera (*Ciconia nigra*), Accipitriformi appartenenti al genere *Circus*, Nibbio bruno (*Milvus migrans*), Falco pecchiaiolo (*Pernis apivorus*);

j) valichi montani ed isole rilevanti per la migrazione dei passeriformi e di altre specie ornamentali: tipologia che raggruppa siti di straordinaria rilevanza per la migrazione prevalentemente dei passeriformi ed altre specie di dimensioni medio-piccole che migrano utilizzando una tecnica basata esclusivamente sul volo attivo. I taxa che caratterizzano la tipologia ambientale sono: Columbiformi, Coraciformi, Passeriformi (soprattutto Irundinidi, Motacillidi, Turdidi, Silvidi, Muscicapidi, Lanidi, Fringillidi, Emberizidi).

Art. 3.

Attribuzione delle ZPS alle tipologie ambientali

1. In base alle loro caratteristiche ecologiche le ZPS regionali vengono attribuite alle relative tipologie ambientali come da schema di cui all'allegato A.

Art. 4.

Attività cinofila - Definizioni e modalità

1. Ai fini del presente regolamento si adottano le seguenti definizioni:

a) prova cinofila: l'attività finalizzata al conseguimento dei titoli necessari per l'assegnazione dei campionati di lavoro indetti dall'Ente nazionale cinofila italiana (ENCI), alla selezione zootecnica dei cani in possesso delle caratteristiche il più vicino possibile allo standard di razza definito dall'ENCI, all'individuazione dei riproduttori per il miglioramento delle razze medesime. Si definiscono altresì prove cinofile le selezioni previste dalla normativa regionale vigente al fine di individuare o abilitare i cani da caccia aventi attitudini di lavoro predeterminate;

b) gara cinofila: competizione relativa alle attitudini di lavoro dei cani da caccia, condotta con finalità prevalentemente ludico-ricreative;

c) addestramento e allenamento: il complesso delle attività di istruzione ed educazione del cane da caccia, nonché quelle finalizzate al mantenimento delle attitudini in tal modo conseguite.

2. Le attività di addestramento e allenamento, gare e prove cinofile sono svolte secondo la disciplina di cui all'art. 7 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 56 (Norme in materia di caccia, di allevamento di selvaggina, di tassidermia, nonché di pesca in acque interne) e del relativo regolamento di esecuzione, con le limitazioni di cui ai successivi artt. 5, 6, e 7.

3. Le attività di censimento della fauna selvatica mediante l'utilizzo di cani da caccia programmate ed organizzate secondo la normativa vigente e preventivamente comunicate alla struttura regionale competente in materia faunistica non sono assimilabili alle fattispecie elencate ai precedenti commi e non sono pertanto assoggettate alle limitazioni previste dai successivi articoli, né ad autorizzazione regionale.

Art. 5.

Addestramento e allenamento dei cani da caccia

1. Al fine di garantire la conservazione della fauna, all'interno dei perimetri delle ZPS è vietato:

a) svolgere attività di addestramento e allenamento di cani da ferma e da traccia dal primo di gennaio alla prima domenica di settembre;

b) svolgere attività di addestramento e allenamento di cani da seguita dal primo di gennaio alla terza domenica di settembre.

2. I divieti di cui al comma 1 si applicano anche nelle zone di addestramento e allenamento di cani da caccia di cui all'art. 7, comma 1, della legge regionale n. 56/1986 ricadenti all'interno dei perimetri delle ZPS.

Art. 6.

Prove e gare cinofile

1. Al fine di garantire la conservazione della fauna è vietato eseguire prove e gare cinofile con cani da caccia nelle ZPS dal primo di febbraio al 31 agosto.

2. Nel periodo compreso dal primo settembre al 31 gennaio è possibile effettuare gare o prove cinofile a seguito del rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 7 della legge regionale n. 56/1986.

3. L'autorizzazione di cui al comma precedente, in rapporto alle caratteristiche delle tipologie ambientali delle ZPS e alle prioritarie esigenze di conservazione delle specie tutelate, indica il numero massimo di cani e di conduttori per ogni evento nonché le modalità di esecuzione e le eventuali misure di attenuazione dell'incidenza.

4. Per l'autorizzazione di cui al comma 2, non è attivata la procedura di valutazione d'incidenza di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche).

Art. 7.

Zone cinofile regionali

1. L'attività di addestramento e di allenamento effettuata all'interno di aree delle Zone cinofile regionali, istituite ai sensi dell'articolo 12-bis della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30 (Gestione ed esercizio dell'attività venatoria nella Regione Friuli-Venezia Giulia) ricadenti nei perimetri delle ZPS, è vietata dal primo di gennaio alla terza domenica di settembre.

Art. 8.

Individuazione zone umide naturali e artificiali e relativa fascia di rispetto

1. Per le finalità di cui al comma 4, dell'art. 4 della legge regionale n. 14/2007 l'allegato B individua i perimetri delle zone umide naturali e artificiali, con acqua dolce, salata e salmastra, compresi i prati allagati, e la relativa fascia di rispetto di 150 metri dai loro confini all'interno dei quali è vietato l'utilizzo delle munizioni contenenti graniglia di piombo e di acciaio ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera k) della legge regionale n. 14/2007.

Art. 9.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il Presidente: ILLY

(Omissis).

07R0713

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
20 settembre 2007, n. 0302/Pres.

Legge regionale n. 22/2006, art. 8, comma 3. Regolamento per la determinazione dei principi e delle modalità in base alle quali stimare il valore degli investimenti effettuati da soggetti concessionari di aree demaniali marittime con finalità turistico-ricreativa. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 40 del 3 ottobre 2007)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 13 novembre 2006, n. 22 recante «Norme in materia di demanio marittimo con finalità turistico-ricreativa e modifica alla legge regionale n. 16/2002 in materia di difesa del suolo e di demanio idrico»;

Visto l'art. 8, comma 3 della citata legge regionale, in base al quale entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale medesima vengono stabiliti con apposito regolamento i principi e le modalità di una stima avente ad oggetto la quota parte residua degli ammortamenti posta a carico dal concessionario subentrante, qualora non coincidente con il concessionario uscente, che abbia effettuato investimenti, il cui integrale recupero non è stato conseguito alla scadenza della concessione;

Ritenuto di provvedere ai sensi dell'art. 8 della legge regionale n. 22/2006;

Atteso che il regolamento elaborato dalla Direzione centrale della pianificazione territoriale, energia, mobilità ed infrastrutture di trasporto è stato circuitato a tutte le direzioni centrali dell'amministrazione regionale in data 11 maggio 2007 per l'esame e le valutazioni di competenza;

Viste le osservazioni pervenute in data 16 maggio 2007 dalla Direzione generale - Servizio pianificazione strategica, programmazione e controllo e in data 25 maggio 2007 dalla Direzione centrale risorse economiche e finanziarie - Servizio centrale di ragioneria, con la quale ultima sono state concordate le modifiche da apportarsi al testo del regolamento proposto;

Visto il regolamento predisposto in via definitiva dalla competente Direzione centrale della pianificazione territoriale, energia, mobilità ed infrastrutture di trasporto e ritenuto di approvarlo;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1864 del 27 luglio 2007;

Decreta:

1. È approvato il «Regolamento per la determinazione dei principi e delle modalità in base alle quali stimare il valore degli investimenti effettuati da soggetti concessionari di aree demaniali marittime con finalità turistico-ricreativa, ai sensi dell'art. 8, comma 3 della legge regionale 13 novembre 2006, n. 22», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

3. Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

ILLY

Regolamento per la determinazione dei principi e delle modalità in base ai quali stimare il valore degli investimenti effettuati da soggetti concessionari di aree demaniali marittime con finalità turistico-ricreativa, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge regionale 13 novembre 2006, n. 22.

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento da attuazione dell'art. 8, comma 3, della legge regionale 13 novembre 2006, n. 22 (Norme in materia di demanio marittimo con finalità turistico-ricreativa e modifica alla legge regionale n. 16/2002 in materia di difesa del suolo e di demanio idrico). Il regolamento individua i principi e le modalità per la stima del valore degli investimenti effettuati dal concessionario di aree appartenenti al demanio marittimo con finalità turistico ricreativa, allo scopo di determinarne l'ammortamento annuo onde consentire l'integrale recupero dell'investimento effettuato da parte del concessionario, qualora alla scadenza della concessione lo stesso non lo abbia conseguito.

2. Il valore degli investimenti effettuati ed il relativo ammortamento annuo, di cui al comma 1, vengono assunti a riferimento per le forme di garanzia di cui alla lettera d), comma 2, dell'art. 8 della citata legge regionale.

Art. 2.

Criteri di determinazione del valore degli investimenti

1. Il valore degli investimenti da considerare ai fini dell'applicazione dell'art. 8, comma 2, della legge regionale n. 22/2006, comprende i costi di realizzazione, di gestione e finanziari dell'intervento proposto, dedotti eventuali contribuzioni e rientri, come evidenziati negli articoli seguenti.

Art. 3.

Determinazione dei costi di realizzazione

1. Nel calcolo dei costi di realizzazione si considerano le spese per:

- a) esecuzione dei lavori;
- b) rilievi, accertamenti e indagini;
- c) allacciamenti a pubblici servizi;
- d) spese tecniche e spese necessarie per attività preliminari;
- e) spese per attività di consulenza o di supporto, finalizzate alla realizzazione;
- f) eventuali spese diverse da quelle precedenti, direttamente connesse alla realizzazione.

2. Alle quantità delle lavorazioni vanno applicati i prezzi unitari dedotti dal prezzario regionale o dai listini correnti nell'area interessata.

3. Per eventuali voci mancanti il prezzo viene determinato applicando alle quantità di materiali, mano d'opera, noli e trasporti, necessari per la realizzazione delle quantità unitarie di ogni voce, i rispettivi prezzi elementari dedotti da listini ufficiali o dai listini delle locali camere di commercio, ovvero, in difetto, dai prezzi correnti di mercato, tenuto conto del costo della mano d'opera quale risulta in applicazione dei contratti collettivi di lavoro.

Art. 4.

Determinazione dei costi di gestione

1. Nel calcolo dei costi di gestione si considera la durata della concessione.

2. I costi preventivati ricomprendono in particolare:

- a) il canone concessorio;

b) il personale, da indicare nel numero complessivo degli addetti, nella loro qualifica e rispettiva retribuzione, quale risulta in applicazione dei contratti collettivi di lavoro;

c) le consulenze tecniche, legali, fiscali, amministrative e commerciali;

d) la manutenzione, distinta per fabbricati, impianti e tipologie similari con incidenza annua;

e) spese di funzionamento, scorporate in energia elettrica, acqua, telefono, telex, combustibili ed altre utenze;

f) i servizi di pulizia e di vigilanza;

g) i materiali di consumo;

h) la pubblicità e la promozione.

Art. 5.

Determinazione dei costi finanziari

1. Nel calcolo dei costi finanziari si comprendono gli interessi e gli sconti passivi su finanziamenti ottenuti da banche ed altri istituti di credito, comprese le commissioni passive su finanziamenti e le spese bancarie e accessorie ad interessi e commissioni.

Art. 6.

Contributo pubblico

1. Ai fini della determinazione del valore degli investimenti, qualora per l'intervento sia previsto un contributo in conto capitale e/o in conto interessi di ente pubblico o di un organismo di diritto pubblico, l'importo dello stesso, attualizzato se in conto interessi, deve essere portato a riduzione dei costi dell'intervento.

Art. 7.

Determinazione dell'ammortamento

1. L'ammortamento annuo degli immobili e delle attrezzature viene determinato applicando le aliquote economiche tecniche.

Art. 8.

Rientri

1. Nel calcolo dei rientri previsti vanno considerati la preventivata utenza, la tariffazione da applicare per l'erogazione del servizio nonché quelli derivanti dai rapporti contrattuali per l'utilizzo di aree e di beni demaniali marittimi richiesti in concessione, oggetto di affidamento a terzi.

Art. 9.

Tariffazione

1. Ai fini della tariffazione che si intende applicare, si dovrà tener conto del potenziale bacino d'utenza e degli obiettivi di equilibrio economico finanziario.

Art. 10.

Stima dell'ammortamento annuo

1. Il piano finanziario di cui all'art. 8, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 22/2006 è certificato da una società o da un professionista abilitato che dichiara altresì, alla luce delle singole voci contenute nel piano finanziario e di cui agli articoli precedenti, le quote di ammortamento annuo relative all'investimento da effettuare.

Art. 11.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il *Presidente*: ILLY

07R0714

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 24 settembre 2007, n. 0305/Pres.

Regolamento di definizione dei criteri di riparto, a favore delle province, dei comuni, delle unioni di comuni, delle comunità montane e della comunità collinare del Friuli, di fondi a titolo di definitivo concorso negli oneri derivanti dall'istituzione del comparto unico regionale del pubblico impiego (di cui all'art. 127 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13). Approvazione.

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia* n. 41 del 10 ottobre 2007)

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 3, commi 25, 26 e 27, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 «Legge finanziaria 2007» in base ai quali alle province, ai comuni, alle comunità montane e alla comunità collinare del Friuli sono assegnati dei fondi a titolo di definitivo concorso negli oneri derivanti dall'istituzione del comparto unico regionale del pubblico impiego, da ripartirsi secondo criteri e modalità stabiliti da regolamento;

Visto l'art. 2, comma 28, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22 «Assestamento del bilancio 2007 e del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009», il cui disposto precisa, in via di interpretazione autentica del comma 25, dell'art. 3 della legge regionale 1/2007, che con il termine «Comuni» si intendono anche le unioni di comuni;

Vista la deliberazione della giunta regionale del giorno 14 settembre 2007, n. 2169 con la quale si è provveduto ad approvare in via definitiva il «Regolamento di definizione dei criteri di riparto, a favore delle province, dei comuni, delle unioni di comuni, delle comunità montane e della comunità collinare del Friuli, di fondi a titolo di definitivo concorso negli oneri derivanti dall'istituzione del comparto unico regionale del pubblico impiego (di cui all'art. 127 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13)»;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Decreta:

1. È approvato il «Regolamento di definizione dei criteri di riparto, a favore delle province, dei comuni, delle unioni di comuni, delle comunità montane e della comunità collinare del Friuli, di fondi a titolo di definitivo concorso negli oneri derivanti dall'istituzione del comparto unico regionale del pubblico impiego (di cui all'art. 127 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13)», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

ILLY

Regolamento di definizione dei criteri di riparto, a favore delle province, dei comuni, delle unioni di comuni, delle comunità montane e della comunità collinare del Friuli di fondi a titolo di definitivo concorso negli oneri derivanti dall'istituzione del comparto unico regionale del pubblico impiego (di cui all'art. 127 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13).

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 3, commi 25, 26 e 27 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (legge finanziaria 2007), definisce i criteri di riparto delle assegnazioni dei fondi a titolo di definitivo concorso negli oneri derivanti dall'istituzione del comparto unico regionale del pubblico impiego.

Art. 2.

Beneficiari

1. I beneficiari delle assegnazioni di cui all'art. 1 sono le province, i comuni, le unioni di comuni, le comunità montane e la comunità collinare del Friuli. Laddove nel testo del presente regolamento vi sia la citazione «enti locali», il riferimento si intende operato nei confronti degli enti di cui al presente comma.

2. Il personale inquadrato nelle piante organiche aggiuntive costituite, in forza dell'art. 41-ter della legge regionale n. 49/1996, presso le aziende per i servizi sanitari, nonché il personale dei consorzi istituiti ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera b) della legge regionale n. 41/1996, è aggiunto nel conteggio del personale del comune nel cui territorio ha sede l'azienda o il consorzio.

Art. 3.

Individuazione oneri

1. Sono posti a carico dell'amministrazione regionale:

a) gli aumenti di perequazione previsti dal C.C.R.L. 26 novembre 2004 e dalla legge regionale 27 novembre 2006, n. 23, a carico del bilancio degli enti, calcolati per tredici mensilità ed aumentati degli oneri riflessi a carico degli enti locali, con le decorrenze ivi previste;

b) gli oneri derivanti dall'estensione, a decorrere dal 1° dicembre 2005, di un ulteriore mese di congedo parentale retribuito per intero;

c) la quota di perequazione relativa al risparmio sul part-time destinata all'incremento del fondo di secondo livello;

d) il costo relativo al ricalcolo INPDAP per la quota di perequazione per i pensionamenti relativi agli anni 2004 e 2005;

2. È posta a carico degli enti locali, a decorrere dall'anno 2006, una parte degli oneri di perequazione corrispondente alle risorse destinate al fondo per la contrattazione di secondo livello derivanti dal mancato accantonamento dello 0,20% per le alte professionalità e dalla riduzione dello 0,20% dell'incremento del fondo previsto dal contratto nazionale relativo al biennio 2004-2005.

Art. 4.

Assegnazioni per l'anno 2005

1. Le assegnazioni spettanti agli enti locali, per l'anno 2005, vengono rideterminate applicando ai mesi lavorati nell'anno 2005 dai dipendenti assunti, a tempo indeterminato ed a tempo determinato entro il 1° agosto 2002 secondo le categorie e posizioni economiche possedute nel medesimo anno 2005, gli incrementi mensili di perequazione definiti negli importi di cui all'allegata tabella A) - colonna «Costo mensile complessivo».

2. Per effetto degli oneri indicati al precedente art. 3 posti a carico dell'amministrazione regionale ed a carico degli enti locali, l'importo determinato ai sensi del precedente comma 1 viene aumentato di una quota forfetaria pari al 26,18%.

3. L'assegnazione complessiva risultante dall'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo viene conguagliata con l'assegnazione già erogata agli enti locali per l'anno 2005, secondo i criteri approvati con deliberazione della giunta regionale n. 845 del 22 aprile 2004.

Art. 5.

Acconto assegnazioni per l'anno 2006

1. Le assegnazioni spettanti agli enti locali, per l'anno 2006, vengono provvisoriamente determinate applicando ai mesi lavorati nel 2005 dai dipendenti assunti a tempo indeterminato ed a tempo determinato entro il 1° agosto 2002 secondo le categorie e posizioni economiche possedute nell'anno 2005, gli incrementi mensili di perequazione definiti negli importi di cui all'allegata tabella B) - colonna «Costo mensile complessivo».

2. Per effetto degli oneri indicati al precedente art. 3 posti a carico dell'amministrazione regionale ed a carico degli enti locali, l'importo determinato ai sensi del precedente comma 1 viene diminuito di una quota forfetaria pari al 7,20%.

3. L'assegnazione provvisoria risultante dall'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo viene anticipata a favore degli enti locali nella misura dell'80% e conguagliata con l'assegnazione già erogata agli enti locali per l'anno 2006, ai sensi dell'art. 4, comma 5, lettera c), comma 6, lettere f) e g), comma 12, lettera c) e comma 13, lettera c) della legge regionale n. 2/2006.

Art. 6.

Saldo assegnazioni per l'anno 2006

1. Le assegnazioni definitive relative all'anno 2006, che complessivamente non possono essere superiori all'importo determinato ai sensi dell'art. 5, comma 2, vengono determinate applicando ai mesi lavorati nell'anno 2006 dai dipendenti assunti a tempo indeterminato e a tempo determinato entro il 1° agosto 2002, secondo le categorie e posizioni economiche possedute nell'anno 2006, gli incrementi mensili di perequazione definiti negli importi di cui all'allegata tabella B) - colonna «Costo mensile complessivo».

2. Per effetto degli oneri indicati al precedente art. 3 posti a carico dell'amministrazione regionale ed a carico degli enti locali, l'importo determinato ai sensi del precedente comma 1 viene diminuito di una quota forfetaria pari al 7,20%.

3. Se l'importo complessivo risultante dall'applicazione del precedente comma 2 risulta superiore a quello complessivamente determinato ai sensi dell'art. 5, comma 2, ai singoli enti locali spetta:

a) l'importo determinato ai sensi del comma 2 del presente articolo se il costo delle mensilità lavorate nel 2006 risulta inferiore al costo delle mensilità lavorate nel 2005;

b) l'importo determinato ai sensi del comma 2 del presente articolo ridotto in misura proporzionale all'importo complessivo determinato ai sensi dell'art. 5, comma 2, dedotta la quota spettante agli enti di cui alla precedente lettera a), se il costo delle mensilità lavorate nel 2006 risulta superiore al costo delle mensilità lavorate nel 2005.

4. Dall'assegnazione risultante dall'applicazione dei precedenti commi del presente articolo viene detratta la quota già erogata agli enti locali per l'anno 2006, ai sensi dell'art. 4, comma 5, lettera c), comma 6, lettere f) e g), comma 12, lettera c) e comma 13, lettera c) della legge regionale n. 2/2006, nonché la quota anticipata ai sensi del precedente art. 5, comma 3.

Art. 7.

Acconto assegnazioni per gli anni 2007 e seguenti

1. A decorrere dall'anno 2007 le assegnazioni spettanti agli enti locali, vengono provvisoriamente determinate, per ciascun anno, applicando ai mesi lavorati nel 2005 dai dipendenti assunti a tempo indeterminato ed a tempo determinato, secondo le categorie e posizioni economiche possedute nell'anno 2005 gli incrementi mensili di perequazione definiti negli importi di cui all'allegata tabella C) - colonna «Costo mensile complessivo».

2. Per effetto degli oneri indicati al precedente art. 3 posti a carico dell'amministrazione regionale ed a carico degli enti locali, l'importo determinato ai sensi del precedente comma 1, viene diminuito di una quota forfetaria pari al 6,09%.

3. L'assegnazione provvisoria risultante dall'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo viene impegnata a favore degli enti locali nella misura dell'80% ed erogata, per l'anno 2007, entro due mesi dal ricevimento dei dati di cui al successivo art. 9 e, per gli anni successivi al 2007, entro due mesi dall'approvazione della legge finanziaria regionale, compatibilmente con i vincoli imposti dal patto di stabilità e crescita.

Art. 8.

Saldo assegnazioni per gli anni 2007 e seguenti

1. A decorrere dall'anno 2007, le assegnazioni definitive relative a ciascun anno, che complessivamente non possono essere superiori all'importo determinato ai sensi dell'art. 7, comma 2, vengono determinate applicando ai mesi lavorati per ciascun anno dai dipendenti assunti, a tempo indeterminato ed a tempo determinato, secondo le categorie e posizioni economiche possedute dal personale medesimo nell'anno di riferimento, gli incrementi mensili di perequazione definiti negli importi di cui all'allegata tabella C) - colonna «Costo mensile complessivo».

2. Per effetto degli oneri indicati al precedente art. 3 posti a carico dell'amministrazione regionale ed a carico degli enti locali, l'importo determinato ai sensi del precedente comma 1 viene diminuito di una quota forfetaria pari al 6,097%.

3. Se l'importo complessivo risultante dall'applicazione del precedente comma 2 risulta superiore a quello complessivamente determinato ai sensi dell'art. 7, comma 2, ai singoli enti locali spetta:

a) l'importo determinato ai sensi del comma 2 del presente articolo se il costo delle mensilità lavorate nel corso di ciascun anno risulta inferiore al costo delle mensilità lavorate nel 2005;

b) l'importo determinato ai sensi del comma 2 del presente articolo ridotto in misura proporzionale all'importo complessivo determinato ai sensi dell'art. 7, comma 2, dedotta la quota spettante agli enti di cui alla precedente lettera a), se il costo delle mensilità lavorate nel corso di ciascun anno risulta superiore al costo delle mensilità lavorate nel 2005.

4. Dall'assegnazione risultante dall'applicazione dei precedenti commi del presente articolo viene detratta la quota già anticipata agli enti locali per ciascun anno ai sensi del precedente art. 7, comma 3.

Art. 9.

Rilevazione dati e modalità di erogazione

1. La rilevazione del numero delle mensilità lavorate viene effettuata a cura dell'ARERaN.

2. L'ARERaN, comunica alla direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali. Servizio finanza locale:

a) entro due mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, i dati relativi alle mensilità lavorate nell'anno 2005;

b) entro due mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, i dati relativi alle mensilità lavorate nell'anno 2006;

c) entro il 30 aprile di ciascun anno i dati relativi alle mensilità lavorate nel corso dell'anno precedente.

3. Entro due mesi dal ricevimento dei dati di cui al precedente comma 2, la direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali, servizio finanza locale, provvede al riparto ed all'erogazione dei fondi previsti, compatibilmente con i vincoli imposti dal patto di stabilità e crescita.

4. In caso di insufficienza dei fondi regionali destinati al definitivo concorso negli oneri derivanti dall'istituzione del comparto unico regionale del pubblico impiego, le assegnazioni spettanti a ciascun ente locale ai sensi degli articoli precedenti sono ridotte in misura proporzionale.

5. La quota eventualmente residuata dopo aver effettuato il saldo per gli anni 2007 e seguenti, è ripartita tra gli enti che, nell'anno di riferimento, hanno sostenuto un costo superiore rispetto alle mensilità lavorate nel 2005, in misura proporzionale alle assegnazioni spettanti a ciascun ente ai sensi dell'art. 8, comma 3, lettera b).

Art. 10.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il Presidente: ILLY

(Omissis)

07R0709

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2007, n. 29.

Norme regionali in materia di trasporto passeggeri effettuato mediante noleggio di autobus con conducente. modifica della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 (disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 190 del 21 dicembre 2007)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica all'art. 19 della legge regionale n. 30 del 1998

1. Al comma 3 dell'art. 19 della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale), dopo la lettera e) è aggiunta la seguente lettera:

«e-bis) gestione delle sezioni del registro regionale delle imprese esercenti attività di trasporto passeggeri non di linea mediante noleggio di autobus con conducente definiti dall'art. 2 della legge 11 agosto 2003, n. 218 (Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente) ed il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio della predetta attività, ove tali funzioni siano specificatamente assegnate.».

Art. 2.

Modifica all'art. 24 della legge regionale n. 30 del 1998

1. Al comma 5 dell'art. 24 della legge regionale n. 30 del 1998, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente lettera:

«c-bis) i servizi di noleggio di autobus con conducente definiti dall'art. 2 della legge n. 218 del 2003».

Art. 3.

Integrazione alla legge regionale n. 30 del 1998

1. Dopo il Capo I del Titolo III - Trasporto autofilotraviario e trasporto rapido a guida vincolata - della legge regionale n. 30 del 1998, è aggiunto il seguente:

«Capo I-bis

DISCIPLINA DEL NOLEGGIO DI AUTOBUS NON DI LINEA
CON CONDUCENTE

Art. 26-bis.

Autorizzazione

1. L'esercizio dell'attività di trasporto passeggeri non di linea mediante noleggio di autobus con conducente può essere svolto solo da parte delle imprese (persone fisiche o giuridiche) in possesso dei requisiti di cui agli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395 (Attuazione della direttiva 98/76/CE del 1° ottobre 1998 del Consiglio dell'Unione Europea, modificativa della direttiva 96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati ed altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali) relativi all'accesso alla professione di trasportatore su strada di viaggiatori ed è subordinato al rilascio di autorizzazione da parte della Provincia ove l'impresa ha la sede legale.

2. Nell'ambito applicativo dell'art. 2 della legge n. 218 del 2003, le imprese (persone fisiche o giuridiche) esercenti servizi di noleggio di autobus con conducente devono utilizzare per l'esecuzione del trasporto esclusivamente personale idoneo a condurre i veicoli della categoria ai sensi dell'art. 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) ed in possesso di certificazione di abilitazione professionale.

3. La Giunta regionale definisce il contenuto della domanda di autorizzazione la quale deve comunque indicare:

a) riguardo all'impresa:

- 1) la denominazione e la sede legale;
- 2) il numero degli autobus destinati al servizio di noleggio;
- 3) gli autobus acquistati con contributo pubblico;

b) riguardo al personale utilizzato dall'impresa:

1) il numero, i dati identificativi dei conducenti, il loro titolo nazionale o internazionale a condurre i veicoli della categoria ai sensi del decreto legislativo n. 285 del 1992 e certificato di abilitazione professionale e la tipologia del relativo rapporto di lavoro;

2) l'autodichiarazione attestante la regolarità contributiva dei conducenti.

4. La verifica di permanenza dei requisiti indicati è effettuata almeno a cadenza semestrale per i dati di cui al comma 2 e triennale per i dati di cui al comma 3, fatta salva la verifica dei dati di cui al comma 3, lettera b), numero 2), la quale viene effettuata, a campione, annualmente.

5. Le modifiche dei requisiti di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo n. 395 del 2000 devono essere comunicate entro tre giorni lavorativi.

6. Il venir meno delle idoneità di cui al comma 2 del presente articolo, deve essere comunicata entro sette giorni lavorativi.

7. Ogni variazione dei dati di cui al comma 3, lettere a) e b) del presente articolo deve essere comunicata entro quindici giorni lavorativi dall'avvenuta variazione.

Art. 26-ter.

Registro regionale delle imprese

1. È istituito, in forma telematica, il registro regionale delle imprese che esercitano trasporto passeggeri non di linea mediante noleggio di autobus con conducente, suddiviso in sezioni provinciali, gestite ed aggiornate dalle Province, recante i dati di cui all'art. 26-bis, comma 3, lettera a).

Art. 26-quater.

Funzioni della Regione

1. La Regione provvede alla raccolta dei dati nel registro regionale delle imprese ed alla trasmissione periodica dei dati al registro nazionale.

2. La Regione inoltre:

a) formula atti di indirizzo alle province per l'esercizio delle funzioni attribuite;

b) provvede alla vigilanza ed al controllo sull'esercizio dell'attività;

c) determina le modalità di presentazione della domanda, la documentazione da allegarsi ed i titoli richiesti, fatti salvi i diritti di segreteria, conservazione, estrazione, copia dovute alle province o alle agenzie locali per la mobilità da parte dell'utenza per la fruizione del servizio di rilascio delle autorizzazioni e assistenza tecnica, ove tali funzioni siano specificatamente ad esse assegnate;

d) adotta, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, un regolamento per l'esercizio delle attività di noleggio con conducente di autobus.

Art. 26-quinquies.

Funzioni delle Province e delle Agenzie locali per la mobilità

1. Le Province provvedono alla tenuta delle sezioni provinciali del registro delle imprese ed al rilascio delle autorizzazioni anche tramite le Agenzie locali per la mobilità ove tali funzioni siano ad esse specificatamente assegnate. Esse provvedono altresì all'irrogazione delle sanzioni di cui agli articoli 26-septies e 26-octies, ove non siano assegnate anch'esse alle Agenzie congiuntamente alla tenuta delle sezioni provinciali del registro e al rilascio delle autorizzazioni sopra citate.

Art. 26-sexies.

Autobus sovvenzionati con fondi pubblici

1. Ai fini del rispetto dell'art. 1, comma 3 della legge n. 218 del 2003, e sino ad esaurimento, possono essere distratti dal servizio di linea mezzi acquistati con sovvenzioni pubbliche entro il 31 dicembre 2003, a condizione che sia restituita una quota parte della sovvenzione stessa, rapportata al periodo di utilizzazione ed all'ammontare del finanziamento secondo criteri e modalità stabilite dalla Giunta regionale.

Art. 26-septies.

Regolamento regionale e regime sanzionatorio

1. Il regolamento regionale di cui all'art. 26-quater, comma 2, lettera d) reca prescrizioni relative a:

- a) sicurezza del servizio;
- b) regolarità del servizio;
- c) regolarità della documentazione attestante il possesso dei requisiti e adempimenti necessari al corretto svolgimento dell'attività;
- d) qualità del servizio;
- e) regolarità contributiva dei conducenti.

2. Le infrazioni alle prescrizioni del regolamento regionale sono punite ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale) con sanzioni amministrative pecuniarie come di seguito specificato:

a) le infrazioni alle norme di cui al comma 1, lettera a) con una sanzione da un minimo di euro 500,00 ad un massimo di euro 3.000,00;

b) le infrazioni alle norme di cui al comma 1, lettera b) con una sanzione da un minimo di euro 500,00 ad un massimo di euro 2.000,00;

c) le infrazioni alle norme di cui al comma 1, lettera c) con una sanzione da un minimo di euro 200,00 ad un massimo di euro 1.500,00;

d) le infrazioni alle norme di cui al comma 1, lettera d) con una sanzione da un minimo di euro 100,00 ad un massimo di euro 1.000,00;

e) le infrazioni alle norme di cui al comma 1, lettera e) con una sanzione da un minimo di euro 1.000,00 ad un massimo di euro 3.000,00.

Art. 26-octies.

Sospensione e revoca dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione è sospesa da un minimo di venti giorni ad un massimo di quaranta giorni qualora un'impresa commetta nel corso di un anno quattro infrazioni alle prescrizioni del regolamento regionale previste dall'art. 26-septies, comma 2, lettere a) e b); concernenti la sicurezza e la regolarità del servizio, o contravvenzioni alle disposizioni di cui all'art. 6 della legge n. 218 del 2003. Qualora l'impresa commetta due o più infrazioni gravi l'autorizzazione è sospesa da un minimo di trenta giorni ad un massimo di sessanta giorni.

2. L'autorizzazione è sospesa da un minimo di tre mesi ad un massimo di un anno quando un'impresa commette nel corso di un anno almeno due infrazioni alle prescrizioni del regolamento regionale di cui all'art. 26-septies, comma 2, lettera e), concernenti la regolarità contributiva dei conducenti.

3. L'autorizzazione è sospesa da un minimo di sette ad un massimo di trenta giorni qualora una impresa commetta, nel corso di un anno, quattro infrazioni alle prescrizioni del regolamento regionale di cui all'art. 26-septies, comma 2, lettera c), concernenti la regolarità della documentazione attestante il possesso dei requisiti e gli adempimenti necessari al corretto svolgimento dell'attività. Qualora l'impresa commetta due o più infrazioni gravi l'autorizzazione è sospesa da un minimo di venti giorni ad un massimo di quarantacinque giorni.

4. Fatto salvo quanto previsto per le infrazioni gravi, se l'impresa ha in disponibilità almeno dieci autobus il numero delle violazioni annuali di cui ai commi 1 e 3 che comportano sospensione dell'autorizzazione aumenta di una unità ed aumenta altresì di una ulteriore unità ogni cinque autobus in più disponibili, fino ad un massimo di dieci violazioni.

5. Ai fini del presente articolo costituisce infrazione grave l'illecito punito con una sanzione superiore alla metà del massimo previsto.

6. L'autorizzazione è revocata quando l'impresa:

a) effettua il servizio nonostante la sospensione dell'autorizzazione;

b) incorre nell'arco di cinque anni in provvedimenti di sospensione per un periodo superiore a centottanta giorni;

c) non rispetta il principio di separazione contabile tra servizi sussidiati e servizi commerciali nel caso di società o imprese che svolgono sia servizi di trasporto pubblico locale, sia noleggio autobus con conducente.

Art. 26-nonies.

Consultazione degli utenti e degli operatori del trasporto pubblico non di linea

1. Le Province, in collaborazione e coordinamento con i Comuni e le Agenzie locali della mobilità, ogni anno organizzano un incontro di consultazione con le associazioni delle imprese e le associazioni dei consumatori per verificare stato e criticità del settore e dei servizi e le eventuali proposte per il miglioramento e l'incremento qualitativo del servizio, nonché per individuare azioni comuni e concordate.

2. La Regione tiene conto dei risultati degli incontri di cui al comma 1 al fine dell'esercizio delle proprie competenze di cui all'art. 26-quater, comma 2.».

Art. 4.

Modifiche all'art. 28 della legge regionale n. 30 del 1998

1. Alla lettera e) del comma 2 dell'art. 28 della legge regionale n. 30 del 1998 è soppressa la locuzione: «con qualsiasi mezzo esercitati».

2. Al comma 2 dell'art. 28 della legge regionale n. 30 del 1998 è aggiunta la seguente lettera:

«e-bis) il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di noleggio di autobus con conducente e la tenuta delle sezioni provinciali del registro delle imprese esercenti tale servizio, quale articolazione del registro regionale delle imprese di cui alla legge n. 218 del 2003 tramite le agenzie locali per la mobilità e il trasporto pubblico locale, ove tali funzioni siano specificatamente ad esse assegnate».

Art. 5.

Norme finali e transitorie

1. Le licenze di noleggio con conducente di autobus rilasciate dai comuni ai sensi della normativa previgente restano valide ed efficaci entro il termine di tre anni dall'entrata in vigore della presente legge. Entro tale termine le imprese sono tenute ad ottenere l'autorizzazione provinciale ed iscriversi alla sezione provinciale del registro regionale delle imprese di cui alla presente legge. Le imprese di trasporto viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente, in qualsiasi forma costituite, sono abilitate all'esercizio del servizio di noleggio con conducente entro i limiti e con le modalità previste dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea).

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 21 dicembre 2007

ERRANI

(Omissis)

07R0100

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 7 dicembre 2007, n. 63.

Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 41 del 14 dicembre 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 28/2004

1. Dopo il comma 2 dell'art. 4 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing), è inserito il seguente:

«2-bis. L'esecuzione di piercing al padiglione auricolare ai minori di anni quattordici non può avvenire senza il consenso informato reso personalmente dai genitori o dal tutore, espresso secondo le modalità indicate dal regolamento di cui all'art. 5 comma 1».

Art. 2.

Modifiche all'art. 12 della legge regionale n. 28/2004

1. Dopo il comma 6 dell'art. 12 della legge regionale n. 28/2004 è inserito il seguente:

«6-bis. Chiunque esegua piercing al padiglione auricolare ai minori di anni quattordici in assenza del consenso di cui all'art. 4, comma 2-bis, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento al comune, sede dell'attività, di una somma da euro 2.000,00 ad euro 10.000,00.».

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 7 dicembre 2007

MARTINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale nella seduta del 5 dicembre 2007.

08R0064

LEGGE REGIONALE 7 dicembre 2007, n. 64.

Interventi straordinari a favore di zone colpite da eventi alluvionali per i quali è stata definitivamente accertata la responsabilità della Regione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 41 del 14 dicembre 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Al fine di sostenere le popolazioni dei comuni di Campi Bisenzio, Lastra a Signa e Poggio a Caiano, colpite da eventi alluvionali per i quali la Regione è stata ritenuta responsabile con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della presente legge, è destinato un contributo straordinario di complessivi euro 15.000.000,00 ripartito in sei rate annuali di uguale importo da erogarsi nel corso del periodo 2007/2012.

Art. 2.

Assegnazione delle risorse ai comuni

1. La somma di cui all'art. 1, tenuto conto dell'entità complessiva dei danni subiti, dell'entità dei benefici già erogati per i medesimi eventi, del numero dei soggetti colpiti e del grado di responsabilità accertato a carico della Regione, è assegnata ai singoli comuni nella seguente misura:

- a) comune di Campi Bisenzio - euro 4.900.000,00;
- b) comune di Lastra a Signa - euro 300.000,00;
- c) comune di Poggio a Caiano - euro 9.800.000,00.

2. I comuni provvedono all'erogazione delle somme ricevute ai soggetti indicati nell'art. 3.

Art. 3.

Criteri per l'erogazione dei contributi ai soggetti danneggiati

1. Il contributo straordinario è erogato ai soggetti danneggiati dagli eventi di cui all'art. 1 i quali, al verificarsi dell'evento alluvionale, abbiano avanzato al comune istanza di indennizzo.

2. Sono escluse dal contributo le persone fisiche e giuridiche diverse da quelle che hanno presentato l'istanza di cui al comma 1, salvo i successori a titolo universale delle persone fisiche destinatarie del contributo di cui all'art. 1.

3. I comuni erogano la somma ricevuta secondo criteri e procedure individuate dai singoli comuni, destinandone comunque almeno l'80 per cento a proprietari e detentori di civili abitazioni per danni subiti a beni mobili o immobili.

4. A coloro che hanno già ricevuto a titolo di contributo, risarcimento danni o indennizzo da enti pubblici e privati, una somma superiore a quella derivante dall'applicazione dei criteri di cui al comma 3, non è erogato alcun contributo.

Art. 4.

Obbligo di rendiconto

1. Il contributo straordinario di cui alla presente legge è soggetto ad obbligo di rendiconto di cui all'art. 1 della legge regionale 11 luglio 2006, n. 31 (disposizioni in materia di contributi straordinari concessi dalla Regione agli enti locali). A tal fine, i comuni beneficiari presentano annualmente, entro il 31 marzo dell'anno successivo, alla Regione una relazione in cui sono evidenziati i criteri adottati, le somme erogate ai danneggiati e le eventuali economie da riversare alla Regione.

2. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 1 determina la revoca dei contributi.

Art. 5.

Norma finanziaria

1. Al contributo straordinario autorizzato dall'art. 1, per il triennio 2007/2009, si fa fronte con gli stanziamenti dell'unità previsionale di base (UPB) 114 «Interventi derivanti da eventi calamitosi - Spese correnti» del bilancio pluriennale 2007/2009, per complessivi euro 7.500.000,00, ripartiti in euro 2.500.000,00 per l'anno 2007 ed euro 2.500.000,00 rispettivamente per gli anni 2008 e 2009.

2. Al fine della copertura della spesa di cui al comma 1, al bilancio di previsione 2007 e pluriennale a legislazione vigente, annualità 2008 e 2009, sono apportate le seguenti variazioni rispettivamente per competenza e cassa di uguale importo e per sola competenza:

anno 2007:

in diminuzione, UPB 741 «Fondi - Spese correnti», per euro 2.500.000,00;

in aumento, UPB 114 «Interventi derivanti da eventi calamitosi - Spese correnti», per euro 2.500.000,00;

anno 2008:

in diminuzione, UPB 741 «Fondi - Spese correnti», per euro 2.500.000,00;

in aumento, UPB 114 «Interventi derivanti da eventi calamitosi - Spese correnti», per euro 2.500.000,00;

anno 2009:

in diminuzione, UPB 741 «Fondi - Spese correnti», per euro 2.500.000,00;

in aumento, UPB 114 «Interventi derivanti da eventi calamitosi - Spese correnti», per euro 2.500.000,00.

3. Ai sensi dell'art. 11, comma 6 della legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 (ordinamento contabile della Regione Toscana), agli oneri rimanenti, pari ad euro 7.500.000,00, ripartiti in quote costanti nelle successive annualità 2010, 2011, 2012, si provvede con legge di bilancio.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 7 dicembre 2007

MARTINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale nella seduta del 5 dicembre 2007.

08R0065

LEGGE REGIONALE 11 dicembre 2007, n. 65.

Modifiche alla legge regionale 3 aprile 2006, n. 12 (norme in materia di Polizia comunale e provinciale).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 41 del 14 dicembre 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 10 della legge regionale n. 12/2006

1. Il comma 1 dell'art. 10 della legge regionale 3 aprile 2006, n. 12 (norme in materia di Polizia comunale e provinciale), è sostituito dal seguente:

«1. La Regione programma e realizza le attività formative di propria competenza di cui agli articoli 17 e 20 avvalendosi della fondazione scuola interregionale di Polizia locale di cui all'art. 10-bis.»

2. Il comma 3 dell'art. 10 della legge regionale n. 12/2006 è sostituito dal seguente:

«3. Le attività formative possono essere programmate e realizzate anche in collaborazione con gli enti locali, previa convenzione che può prevedere la gestione delle attività da parte degli enti medesimi e l'attribuzione ad essi delle risorse finanziarie necessarie.»

Art. 2.

Inserimento dell'art. 10-bis nella legge regionale n. 12/2006

1. Dopo l'art. 10 della legge regionale n. 12/2006 è inserito il seguente:

«Art. 10-bis (Fondazione scuola interregionale di Polizia locale). — 1. La Regione, ai sensi dell'art. 51 dello statuto, aderisce alla fondazione denominata scuola interregionale di Polizia locale già costituita dal comune di Modena, in qualità di socio fondatore unitamente alle Regioni Emilia-Romagna e Liguria.

2. Attraverso la fondazione, che ha quale scopo principale la gestione della scuola interregionale di Polizia locale con sede in Modena, la Regione persegue la finalità di sviluppare le attività di formazione del personale appartenente alla Polizia locale, contribuendo alla diffusione di criteri omogenei di intervento nei diversi contesti regionali e delle esperienze innovative sviluppate dalle strutture di polizia locale; persegue inoltre lo sviluppo delle attività di ricerca nella materia.

3. L'adesione di cui al comma 1 è perfezionata a seguito dell'approvazione dello statuto della fondazione da parte del consiglio regionale con propria deliberazione, su proposta della giunta regionale.

4. La Regione partecipa al fondo di dotazione della fondazione con un conferimento di euro 200.000,00. Annualmente, sulla base del piano delle attività formative adottato dalla fondazione, la Regione individua le attività formative di proprio interesse ed attribuisce al fondo di gestione della fondazione le risorse necessarie nei limiti delle disponibilità autorizzate dalla legge di bilancio.

5. La giunta regionale è autorizzata ad adottare tutti gli adempimenti necessari a perfezionare l'adesione della Regione alla fondazione.

Art. 3.

Modifiche all'art. 24 della legge regionale n. 12/2006

1. Dopo il comma 2 dell'art. 24 della legge regionale n. 12/2006 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Nell'ambito delle risorse per l'anno 2007 individuate al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 200.000,00 per il conferimento al fondo di dotazione della fondazione scuola interregionale di Polizia locale cui si fa fronte mediante le seguente variazione al bilancio annuale 2007 per competenza e cassa di uguale importo:

anno 2007:

in diminuzione:

UPB 112 «Interventi regionali per la sicurezza della comunità toscana - Spese correnti», per euro 200.000,00;

in aumento:

UPB 143 «Istituzione e sviluppo enti, agenzie e società regionali - Spese di investimento», per euro 200.000,00.

2-ter. Al contributo annuale per le attività della fondazione Scuola interregionale di polizia locale, decorrente dall'esercizio 2008, stimato in euro 360.000,00 per ciascuno degli anni 2008 e 2009, si fa fronte con le risorse stanziare sulla UPB 112 «Interventi regionali per la sicurezza della comunità toscana - Spese correnti».

2-quater. Agli ulteriori oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, stimati in euro 30.000,00 per ciascuno degli anni 2008 e 2009, si fa fronte con le risorse stanziare sulla UPB 112 «Interventi regionali per la sicurezza della Comunità toscana - Spese correnti».

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 11 dicembre 2007

MARTINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale nella seduta del 5 dicembre 2007.

08R0066

LEGGE REGIONALE 11 dicembre 2007, n. 66.

Servizi postali e di prossimità. Interventi di sostegno ai comuni disagiati.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 41 del 14 dicembre 2007)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità e oggetto

1. La Regione favorisce il mantenimento e la diffusione di attività e servizi di prossimità nei territori interessati da fenomeni di carenza o rarefazione o cattivo funzionamento delle attività e dei servizi medesimi.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge:

a) promuove l'introduzione e lo sviluppo di forme innovative per lo svolgimento delle attività e dei servizi, e modalità di offerta improntate alla multifunzionalità;

b) sostiene i comuni che si associano per affrontare le situazioni di disagio delle comunità locali, che possono derivare da carenza, rarefazione o inadeguato funzionamento delle attività e dei servizi, con particolare riguardo al servizio postale.

Art. 2.

Centri multifunzionali

1. Nei territori caratterizzati da rischi di marginalità economica e sociale, i comuni possono costituire centri multifunzionali, nei quali concentrare lo svolgimento di più attività e servizi, in particolare di servizi pubblici di sportello ai cittadini e di attività e servizi di prossimità, nel rispetto della vigente normativa che disciplina dette attività e servizi.

2. I servizi di prossimità attivabili nei centri multifunzionali di cui al comma 1 sono:

a) quelli erogati da soggetti privati ed essenziali per la vita delle Comunità locali, di cui all'art. 3, comma 3 della legge regionale 27 luglio 2004, n. 39 (norme a favore dei comuni montani e dei piccoli comuni in situazione di disagio. Modifiche alla legge regionale 7 maggio 1985, n. 57 «Finanziamenti per la redazione e l'attuazione di piani di recupero del patrimonio edilizio esistente»). Modifiche alla legge regionale 2 novembre 1999, n. 58 «Norme sulla tutela dell'artigianato artistico e tradizionale toscano e disposizioni in materia di oneri contributivi per gli apprendisti artigiani»);

b) quelli erogati da soggetti pubblici e privati e comunque utili per la vita delle comunità locali, quali i servizi di e-government e telematici erogati tramite punti di accesso assistito, di riscossione delle entrate comunali, di tesoreria, ambientali, energetici, postali, artigianali, turistici, culturali, di volontariato ed altri.

3. Ai fini del comma 1, sono considerati territori caratterizzati da rischi di marginalità economica e sociale:

a) i territori montani dei comuni che, nella graduatoria di cui all'art. 2 della legge regionale n. 39/2004, risultano con indice del disagio superiore alla media regionale;

b) i territori nei quali possono essere costituiti empori polifunzionali ai sensi dell'art. 20 della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (codice del commercio, testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti).

4. I comuni e gli altri soggetti pubblici interessati possono destinare risorse per la realizzazione, l'attivazione e il sostegno alle spese generali di funzionamento dei centri multifunzionali.

Art. 3.

Contributo regionale

1. La Regione attribuisce contributi per sostenere i comuni che si associano per assumere le iniziative di cui all'art. 1, comma 2, lettera b).

2. Con regolamento regionale sono stabiliti requisiti, condizioni e modalità per la concessione e la quantificazione dei contributi, nonché i casi e le modalità della loro revoca. Si osservano comunque i seguenti criteri:

a) il contributo è concesso alle aggregazioni di comuni nelle quali sono in corso forme associative costituite e operanti ai sensi della legislazione vigente, mediante le quali è effettuata la rilevazione delle situazioni di disagio di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), in cui versano i singoli territori comunali e sono individuate ed attuate per ciascuno di detti territori le iniziative per farvi fronte; la concessione può essere limitata alle aggregazioni costituite e operanti ai sensi della legge regionale 16 agosto 2001, n. 40 (disposizioni in materia di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associative di comuni);

b) i contributi sono concessi sulla base di espressa richiesta; può prescindersi da espressa richiesta per le forme associative di cui alla lettera a) che hanno conseguito l'incentivazione di cui alla legge regionale n. 40/2001;

c) nella individuazione delle aggregazioni destinatarie dei contributi e nella quantificazione dei contributi medesimi si tiene conto, anche in modo differenziale per ciascun anno di concessione del contributo, di uno o più dei seguenti elementi, considerati singolarmente o in combinazione tra di loro:

1) dei territori che versano in situazioni di maggior disagio ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b), a tal fine preordinando criteri oggettivi di individuazione di detto disagio in relazione ai servizi e alle attività per i quali si riscontra carenza, rarefazione o inadeguato funzionamento;

2) dei territori che versano in situazioni di maggior disagio ai sensi della legge regionale n. 39/2004;

3) dei territori in cui sono attivati o si prevede che siano attivati i centri multifunzionali di cui all'art. 2;

d) gli enti beneficiari dei contributi sono tenuti a presentare una relazione sulle iniziative intraprese e sui risultati raggiunti;

e) per l'individuazione dei casi di revoca e per la disciplina del relativo procedimento si provvede, per quanto applicabile in relazione alle finalità della presente legge e ai criteri indicati nelle lettere precedenti, in analogia e in connessione con quanto previsto dalla disciplina di cui alla legge regionale n. 40/2001 e dai provvedimenti attuativi; in alternativa alla revoca può essere prevista la non corresponsione del contributo, in tutto o in parte, per gli anni successivi.

3. I contributi concessi sono utilizzati unicamente per le finalità previste dal presente articolo e sono cumulabili con quelli concessi ai sensi di altre disposizioni di legge.

4. Negli anni 2007, 2008 e 2009 i contributi sono concessi per far fronte alle situazioni di maggior disagio nella fruizione del servizio postale.

Art. 4.

Contributo regionale per gli anni 2007 e 2008

1. Per gli anni 2007 e 2008, per far fronte alle situazioni di maggior disagio verificatesi nella fruizione del servizio postale nei territori più svantaggiati, il contributo regionale, in deroga a quanto previsto dall'art. 3, è concesso, a domanda, ai singoli comuni, con le modalità e sulla base dei requisiti e delle condizioni stabiliti con deliberazione della Giunta regionale. La deliberazione della giunta regionale è adottata osservando i seguenti criteri:

a) il contributo può essere richiesto dai comuni che si trovano in una delle seguenti situazioni:

1) avere nel proprio territorio un solo ufficio postale, di tipo marginale; per ufficio postale marginale si intende l'ufficio postale che, ai sensi della classificazione in uso di Poste italiane S.p.a., è classificato «Cluster C» o considerato «modulare» ed è, anche per effetto della riorganizzazione della rete postale, ad orario ridotto;

2) avere territorio classificato montano ai sensi della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 82 (norme in materia di Comunità montane) e presentare un indice di disagio postale presunto superiore al 30 per cento; per indice di disagio postale si intende la percentuale di uffici di cui al numero 1), localizzati nelle frazioni di un comune, calcolata sul numero complessivo degli uffici postali localizzati nel comune medesimo;

3) avere territorio classificato montano ai sensi della legge regionale n. 82/2000 e presentare, nella graduatoria di cui all'art. 2 della legge regionale n. 39/2004, un indice del disagio pari o superiore alla media regionale;

4) pur non avendo territorio classificato montano, presentare un indice del disagio pari o superiore alla media regionale nella graduatoria di cui all'art. 2 della legge regionale n. 39/2004, e, inoltre, presentare un indice di disagio postale presunto superiore al 30 per cento;

b) il contributo è concesso a condizione che sia indicata l'effettiva sussistenza nel territorio di disagi nella fruizione del servizio postale e siano indicate le iniziative assunte o che si intendono assumere per farvi fronte;

c) le risorse sono attribuite in misura uguale per ogni comune che risponde ai requisiti e alle condizioni stabiliti; possono essere individuate la misura minima e massima del contributo concedibile e le eventuali correzioni del sistema di calcolo in relazione alle risorse disponibili. Se la misura minima non consente la concessione del contributo a tutti i comuni richiedenti, i contributi sono attribuiti, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, dando priorità anzitutto ai comuni che rientrano in ciascun gruppo indicato alla lettera a), nell'ordine ivi previsto; all'interno di ciascun gruppo, è data priorità ai comuni che hanno un indice di disagio postale maggiore e, tra questi, ai comuni che risultano con maggiori valori dell'indice del disagio di cui all'art. 2 della legge regionale n. 39/2004.

2. Il comune beneficiario del contributo di cui al presente articolo è tenuto a presentare una relazione sulle iniziative intraprese e sui risultati raggiunti, salvo che abbia già documentato, con la domanda di contributo, le iniziative e le spese già effettuate. Alla revoca del contributo si procede unicamente in caso di mancata presentazione della relazione. Si applica l'art. 2, comma 3 della legge regionale 11 luglio 2006, n. 31 (disposizioni in materia di contributi straordinari concessi dalla Regione agli enti locali). La mancata presentazione della relazione per il contributo del 2007 o la sua utilizzazione per finalità diverse comporta altresì l'impossibilità di accedere al contributo per l'anno 2008. Con la deliberazione di cui al comma 1 sono stabiliti termini e modalità di attuazione del presente comma.

Art. 5.

Norma finanziaria

1. Per l'attuazione degli articoli 3 e 4 della presente legge è autorizzata la spesa di euro 300.000,00 annui per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009.

2. Al fine della copertura della spesa di cui al comma 1, al bilancio di previsione 2007 e pluriennale 2007/2009, annualità 2008 e 2009 sono apportate le seguenti variazioni rispettivamente per competenza e cassa di uguale importo e per sola competenza:

anno 2007:

in diminuzione, unità previsionale di base (UPB) 741 «Fondi - Spese correnti», per euro 300.000,00;

in aumento, UPB 111 «Azioni di sistema regione-enti locali - Spese correnti», per euro 300.000,00;

anno 2008:

in diminuzione, UPB 741 «Fondi - Spese correnti», per euro 300.000,00;

in aumento, UPB 111 «Azioni di sistema regione-enti locali - Spese correnti», per euro 300.000,00;

anno 2009:

in diminuzione, UPB 741 «Fondi - Spese correnti», per euro 300.000,00;

in aumento, UPB 111 «Azioni di sistema regione-enti locali - Spese correnti», per euro 300.000,00.

3. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

Art. 6.

Clausola valutativa

1. Al termine di ciascuna annualità di applicazione della presente legge, la giunta regionale presenta al consiglio regionale un rapporto che dà conto delle modalità attuative e dei risultati della legge stessa. In particolare detto rapporto contiene informazioni concernenti:

- a) le richieste di contributo presentate e i contributi assegnati;
- b) la tipologia di problematiche evidenziate nelle richieste;
- c) le caratteristiche dei progetti finanziati.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 11 dicembre 2007

MARTINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale nella seduta del 5 dicembre 2007.

08R0067

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2007, n. 67.

Legge finanziaria per l'anno 2008.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 42 del 28 dicembre 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Art. 1.

Conferma agevolazioni per le imprese registrate Emas o certificate ISO14001

1. Le agevolazioni all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) previste dall'art. 1, commi 1 e 2, della legge regionale 20 dicembre 2004, n. 71 (Legge finanziaria per l'anno 2005), come modificata dalla legge regionale 27 dicembre 2005, n. 70 (Legge finanziaria per l'anno 2006), sono confermate per i periodi d'imposta 2008, 2009 e 2010.

Art. 2.

Conferma agevolazioni per le imprese certificate SA800

1. L'agevolazione all'IRAP prevista dall'art. 2 comma 1 della legge regionale n. 71/2004, come modificato dall'art. 2 della legge regionale n. 70/2005, è confermata per i periodi d'imposta 2008, 2009 e 2010.

Capo II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 26 GENNAIO 2001, N. 2 (RIDUZIONE DELL'ALiquOTA DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE «IRAP»).

Art. 3.

Modifica dell'art. 2 della legge regionale n. 2/2001

1. Dopo il comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 26 gennaio 2001, n. 2 (Riduzione dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive «IRAP»), è inserito il seguente:

«2-bis. A decorrere dall'anno d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2008, l'aliquota di cui al comma 1 si applica altresì ai soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b) ed e) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) con qualifica di impresa sociale ai sensi del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155 (Disciplina dell'impresa sociale, a norma della legge 13 giugno 2005, n. 118), che siano costituiti dai soggetti di cui ai commi 1 e 2 oppure sottoposti all'attività di direzione e controllo degli stessi ai sensi dell'art. 4 dello stesso decreto legislativo n. 155/2006.».

Capo III

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 20 MARZO 2000, N. 32 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE «IRAP»).

Art. 4.

Inserimento dell'art. 11-bis nella legge regionale n. 32/2000

1. Dopo l'art. 11 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 32 (Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive «IRAP»), è inserito il seguente:

«Art. 11-bis (Riscossione diretta). — 1. In conformità di quanto previsto dall'art. 24 del decreto legislativo n. 446/1997, le somme dovute a seguito delle attività di controllo, liquidazione delle dichiarazioni e accertamento, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale e contenzioso tributario di cui agli artt. 9, 10 e 11, espletate dall'Agenzia delle entrate in base alla convenzione stipulata ai sensi dell'art. 8, sono riscosse direttamente dalla Regione.

2. Le somme di cui al comma 1 comprendono gli importi dovuti a titolo d'imposta regionale, interessi e sanzioni.

3. Le modalità di attuazione di quanto disposto dal presente articolo sono stabilite nella convenzione con l'Agenzia delle entrate di cui all'art. 8.».

Capo IV

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 18 MAGGIO 1998, N. 25 (NORME PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI E LA BONIFICA DEI SITI INQUINATI)

Art. 5.

Modifiche all'art. 30-bis della legge regionale n. 25/1998

1. Al comma 1 dell'art. 30-bis della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), le parole: «A decorrere dal 1° gennaio 2006» sono soppresse.

Capo V

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 18 FEBBRAIO 2005, N. 31 (NORME GENERALI IN MATERIA DI TRIBUTI REGIONALI)

Art. 6.

Modifiche all'art. 15 della legge regionale n. 31/2005

1. Dopo il comma 2 dell'art. 15 della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 31 (Norme generali in materia di tributi regionali), è inserito il seguente:

«2-bis. Qualora il debitore sia un'organizzazione, con o senza personalità giuridica, in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, il dirigente regionale competente in materia di tributi può autorizzare, su istanza del debitore stesso, il pagamento in forma rateizzata ai sensi del comma 1 in ragione dell'entità del debito, secondo fasce di importo definite con deliberazione della giunta regionale.».

2. Il comma 5 dell'art. 15 della legge regionale n. 31/2005 è sostituito dal seguente:

«5. La rateazione non è concessa qualora l'importo complessivamente dovuto in base all'atto impositivo sia pari o inferiore ad euro 150,00 per le persone fisiche e ad euro 3.000,00 per le organizzazioni.».

Art. 7.

Modifiche all'art. 16 della legge regionale n. 31/2005

1. Dopo il comma 2 dell'art. 16 della legge regionale n. 31/2005, è inserito il seguente:

«2-bis. Qualora il debitore sia un'organizzazione, con o senza personalità giuridica, in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, il dirigente regionale competente in materia di tributi può autorizzare, su istanza dello stesso, il pagamento in forma rateizzata ai sensi del comma 1, in ragione dell'entità del debito, secondo fasce di importo definite con deliberazione della giunta regionale.».

2. Il comma 5 dell'art. 16 della legge regionale n. 31/2005 è sostituito dal seguente:

«5. La rateazione non è concessa qualora il debito iscritto a ruolo sia pari o inferiore ad euro 200,00 per le persone fisiche e ad euro 5.000,00 per le organizzazioni.».

3. Il comma 6 dell'art. 16 della legge regionale n. 31/2005 è sostituito dal seguente:

«6. In caso di omesso pagamento, anche di una sola rata, il debitore decade automaticamente dal beneficio, con obbligo di estinguere il debito residuo entro il termine di trenta giorni dalla scadenza della rata non pagata. Qualora dopo tale termine il debitore non abbia effettuato il pagamento, si procede al recupero coattivo del credito.».

Capo VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ADDIZIONALE REGIONALE
ALL'ACCISA SUL GAS NATURALE USATO COME COMBUSTIBILE

Art. 8.

*Addizionale regionale all'accisa sul gas naturale
usato come combustibile*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2008 l'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale usato come combustibile, istituita dall'art. 9, comma 1 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398 (Istituzione e disciplina dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952 e successive modificazioni, dell'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale e per le utenze esenti, di un'imposta sostitutiva dell'addizionale, e previsione della facoltà delle regioni a statuto ordinario di istituire un'imposta regionale sulla benzina per autotrazione), è determinata, in attuazione dell'art. 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 (Attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità), nelle seguenti misure per metro cubo:

a) per usi civili:

- 1) euro 0,015 per consumi fino a 120 metri cubi annui;
- 2) euro 0,026 per consumi superiori a 120 metri cubi annui e fino a 480 metri cubi annui;
- 3) euro 0,030 per consumi superiori a 480 metri cubi annui e fino a 1560 metri cubi annui;
- 4) euro 0,030 per consumi superiori a 1560 metri cubi annui;

b) per usi industriali:

- 1) euro 0,006 per consumi fino a 1.200.000 metri cubi annui;
- 2) euro 0,0052 per consumi superiori a 1.200.000 metri cubi annui.

2. L'imposta sostitutiva per le utenze esenti, istituita dall'art. 9, comma 2 del decreto legislativo n. 398/1990, è determinata nella misura di euro 0,026 al metro cubo.

Art. 9.*Abrogazioni*

1. L'art. 5 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 43 (Legge finanziaria per l'anno 2003), è abrogato.

Capo VII

DETERMINAZIONE CANONI DEI PERMESSI DI RICERCA
DI SOSTANZE MINERALI E DI RISORSE GEOTERMICHE

Art. 10.

Determinazione canoni dei permessi di ricerca di sostanze minerali

1. A decorrere dall'anno 2008 il canone dovuto dai titolari di permessi di ricerca di minerali solidi e gas non combustibili, con esclusione delle risorse geotermiche, determinato per l'anno 2007 nell'importo di euro 13,97 nel rispetto ed ai sensi degli artt. 33, comma 1, lettera c), e 34, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), è aggiornato con le modalità indicate al comma 3.

2. L'importo di cui al comma 1 è dovuto per ettaro di superficie compresa entro i limiti del permesso di ricerca. Il canone minimo per l'anno 2008 è determinato in euro 109,13.

3. Gli importi di cui al presente articolo sono aggiornati annualmente con decreto del dirigente regionale competente per materia, sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo rilevata nell'anno precedente.

Art. 11.

Determinazione canoni dei permessi di ricerca di risorse geotermiche

1. A decorrere dall'anno 2008 il canone dovuto dai titolari di permessi di ricerca di risorse geotermiche, determinato per l'anno 2007 nell'importo di euro 291,02 nel rispetto ed ai sensi degli artt. 33, comma 1, lettera c), e 34, comma 5 del decreto legislativo n. 112/1998, è aggiornato con le modalità indicate al comma 2.

2. L'importo di cui al comma 1, dovuto per ogni chilometro quadrato di superficie compresa entro i limiti del permesso di ricerca, è aggiornato annualmente con decreto del dirigente regionale competente per materia, sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo rilevata nell'anno precedente.

TITOLO II**DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI PROGRAMMAZIONE REGIONALE****Capo I**

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 11 AGOSTO 1999, n. 49
(NORME IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE REGIONALE)

Art. 12.

Modifiche all'art. 10 della legge regionale n. 49/1999

1. Il comma 2 dell'art. 10 della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale), è sostituito dal seguente:

«2. Gli strumenti di cui al comma 1 determinano obiettivi, finalità, tipologie di intervento e definiscono il quadro delle risorse attivabili. Di norma, hanno validità corrispondente a quella del PRS, sono soggetti ad eventuali aggiornamenti e restano in vigore per un periodo di sei mesi dalla data di approvazione del PRS della legislatura regionale successiva alla loro approvazione.».

Art. 13.

Inserimento dell'art. 10-ter nella legge regionale n. 49/1999

1. Dopo l'art. 10-bis della legge regionale n. 49/1999 è inserito il seguente:

«Art. 10-ter (Attuazione, monitoraggio e valutazione degli strumenti di programmazione comunitaria affidati alla gestione della Regione). — 1. Nei casi in cui occorre realizzare il coordinamento tra gli strumenti della programmazione regionale e gli strumenti della programmazione comunitaria di cui l'amministrazione regionale è responsabile, nonché al fine di garantire una corretta gestione di questi ultimi, la giunta regionale approva con propria deliberazione specifici documenti attuativi, a carattere pluriennale e/o annuale.

2. I documenti di cui al comma 1 contengono le disposizioni complementari e di dettaglio relative alle attività ed alle procedure di attuazione del programma comunitario, ed in particolare:

a) l'ulteriore articolazione degli assi prioritari del programma comunitario;

b) la ripartizione delle competenze all'attuazione del programma tra le direzioni generali coinvolte e la definizione di dettaglio del relativo quadro finanziario;

c) le modalità di svolgimento delle attività di riprogrammazione finanziaria eventualmente necessarie nel corso della gestione;

d) le modalità di valutazione in itinere e di rendicontazione delle attività.

3. La giunta regionale presenta annualmente al consiglio regionale documenti di monitoraggio e valutazione dei programmi comunitari gestiti.

Capo II**PROROGA DI ALCUNI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE SETTORIALE****Art. 14.***Proroga di alcuni strumenti di programmazione settoriale*

1. Il piano regionale per la promozione della cultura e della pratica delle attività motorie per il triennio 2004-2006, approvato con deliberazione del consiglio regionale 23 dicembre 2003, n. 245, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 31 agosto 2000, n. 72 (Riordino delle funzioni e delle attività in materia di promozione della cultura e della pratica delle attività motorie), è prorogato sino alla data di acquisizione di efficacia del nuovo piano ed ogni caso non oltre il 31 dicembre 2008.

2. La validità del piano sanitario regionale 2005-2007, approvato con deliberazione del consiglio regionale 16 febbraio 2005, n. 22 ed attualmente in corso di aggiornamento secondo quanto previsto dall'art. 142, comma 3 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), è confermata per l'anno 2008.

Capo III**REMODULAZIONE PREVISIONI FINANZIARIE DI PIANI E PROGRAMMI****Art. 15.***Rimodulazione previsioni finanziarie di piani e programmi*

1. Ai fini dell'adozione da parte del consiglio regionale del provvedimento di cui all'art. 15, comma 3, lettera a) della legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana), l'allegato A alla presente legge riporta il prospetto dimostrativo contenente la rimodulazione delle previsioni finanziarie di piani e programmi vigenti.

TITOLO III**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITO****Capo I****DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CESSIONE DEI CREDITI****Art. 16.***Cessione di crediti vantati nei confronti della Regione degli enti e delle aziende dipendenti*

1. La cessione dei crediti vantati da un'impresa nei confronti della Regione, degli enti dipendenti della Regione, delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale, di cui sono cessionari una banca o un intermediario finanziario ai sensi dell'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico in materia bancaria e creditizia), può risultare anche da scrittura privata non autenticata.

2. La cessione dei crediti è efficace ed opponibile alla Regione, agli enti e alle aziende di cui al comma 1, se è stata comunicata dalla banca o dall'intermediario finanziario con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure tramite le forme di comunicazione elettronica previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), che attestino l'avvenuta ricezione di tale comunicazione, e se non espressamente respinta entro trenta giorni dalla ricezione.

TITOLO IV**DISPOSIZIONI FINANZIARIE DIVERSE****Capo I****MISURE A SOSTEGNO DELL'INNOVAZIONE
E DELLA RIORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA****Art. 17.***Finanziamento dei processi di innovazione e di riorganizzazione della struttura regionale*

1. Al fine di sostenere l'avanzamento dei processi di innovazione e di riorganizzazione della struttura regionale e di valorizzare le professionalità del personale nel quadro del mutato assetto istituzionale, le risorse destinate a finanziare gli istituti di cui all'art. 31, comma 2 del contratto collettivo nazionale di lavoro 22 gennaio 2004 (CCNL del personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali per il quadriennio normativo 2002-2005 ed il biennio economico 2002-2003), sono incrementate di € 1.788.000,00, al netto degli oneri riflessi, a decorrere dall'annualità 2007 e di ulteriori € 1.030.000,00 al netto degli oneri riflessi, a decorrere dall'annualità 2008.

2. Per la medesima finalità di cui al comma 1, le risorse destinate a finanziare gli istituti di cui agli artt. 27 e 29 del contratto collettivo nazionale 23 dicembre 1999 (CCNL per il quadriennio normativo 1998-2001 e per il biennio economico 1998-1999 relativo all'area della dirigenza del comparto delle regioni e delle autonomie locali), sono incrementate di € 215.000,00, al netto degli oneri riflessi, a decorrere dall'annualità 2007 e di ulteriori € 310.000,00, al netto degli oneri riflessi, a decorrere dall'annualità 2008.

3. All'onere di spesa di cui al presente articolo si fa fronte con le risorse stanziare sulla unità previsionale di base (UPB) 711 «Funzionamento della struttura regionale - Spese correnti» del bilancio annuale 2008 e pluriennale 2008-2010. Per gli anni successivi si fa fronte con legge di bilancio.

Capo II**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GARANZIE REGIONALI****Art. 18.***Garanzia regionale su finanziamenti assunti da società di progetto per la realizzazione della bretella autostradale Lastra a Signa-Prato*

1. La giunta regionale, in ragione della rilevanza socio-economica e territoriale degli interventi, è autorizzata a concedere nel triennio 2008/2010 garanzia fideiussoria subordinata alla messa in mora del debitore principale, fino all'importo massimo di € 250.000.000,00, a fronte di finanziamenti assunti dalla Società Infrastrutture Toscane S.p.a. quale soggetto individuato per la progettazione, la realizzazione e la gestione della bretella autostradale Lastra a Signa-Prato.

2. Gli adempimenti contabili connessi al rilascio delle garanzie fideiussorie sono effettuati nel rispetto dell'art. 4, comma 1 del decreto del Presidente della giunta regionale 19 dicembre 2001, n. 61/R (Regolamento di attuazione della legge regionale n. 36/2001 «Ordinamento contabile della Regione Toscana»). Il relativo stanziamento di spesa è determinato a valere sulle risorse destinate alla realizzazione dell'intervento.

Capo III

MISURE A SOSTEGNO DI INTERVENTI DI RINNOVAMENTO
DEL PATRIMONIO STRUTTURALE E STRUMENTALE DELLE AZIENDE SANITARIE

Art. 19.*Fondo di rotazione per anticipazioni alle aziende sanitarie*

1. Il fondo di rotazione per la erogazione di anticipazioni alle aziende sanitarie di risorse provenienti da alienazioni, di cui all'art. 24 della legge regionale n. 71/2004, è prorogato per il triennio 2008/2010.

2. All'onere di spesa di cui al comma 1, si fa fronte, con contestuale pari previsione di entrata e di spesa, mediante lo stanziamento iscritto, per la parte entrata, nella UPB 461 «Riscossione di crediti» e per la spesa, nella UPB 245 «Strutture tecnologiche sanitarie Spese di investimento» del bilancio di previsione 2008 e pluriennale 2008/2010.

Capo IV

MISURE IN MATERIA DI ATTIVITÀ CULTURALI

Art. 20.*Disposizioni per la partecipazione finanziaria della Regione al nuovo accordo di programma quadro per i beni e le attività culturali*

1. Al fine di partecipare finanziariamente alla stipula del nuovo accordo di programma quadro per i beni e le attività culturali, è autorizzata la spesa annua di € 5.000.000,00 per il triennio 2008/2010.

2. All'onere di spesa di cui al comma 1 si provvede mediante lo stanziamento iscritto nella UPB 632 «Promozione e sviluppo della cultura-Spese d'investimento» del bilancio di previsione 2008 e pluriennale 2008/2010.

Capo V

MISURE A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ DI IMPRESA

Art. 21.*Costituzione del fondo per nuovi investimenti industriali*

1. La giunta regionale, al fine di favorire nuovi investimenti industriali nazionali ed esteri sul territorio regionale, finalizzati ad ampliare la base produttiva con ricadute positive in termini occupazionali, costituisce il «Fondo per i nuovi investimenti industriali», per un ammontare complessivo di € 15.000.000 nel triennio 2008/2010.

2. Il fondo, destinato al sostegno di investimenti produttivi, finanzia la realizzazione di nuovi impianti e l'ampliamento di impianti produttivi esistenti che prevedono la creazione di posti di lavoro aggiuntivi sul territorio regionale, è costituito con risorse previste dal piano regionale di sviluppo economico (PRSE) 2007-2010. Con le risorse del fondo possono essere finanziati anche i protocolli localizzativi previsti dal PRSE 2007-2010.

3. L'accesso al fondo avviene tramite procedura negoziale, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59). Ai finanziamenti, in conto capitale o sotto forma di prestito agevolato, si applicano i tassi di cofinanziamento previsti dalla normativa vigente in materia di aiuti di stato.

4. La giunta regionale individua le tipologie di interventi, i settori specifici interessati, le modalità e le procedure di assegnazione dei finanziamenti.

5. La giunta regionale, nei limiti di quanto previsto dall'art. 23 della legge regionale n. 36/2001, può integrare il fondo con risorse aggiuntive derivanti dagli stanziamenti previsti da programmi comunitari, nazionali e regionali.

6. Le risorse eventualmente non utilizzate per le tipologie di investimento indicate al comma 2 possono essere destinate al cofinanziamento di investimenti nel settore ricerca e sviluppo e innovazione, nell'ambito degli interventi previsti dal PRSE 2007-2010.

7. Agli oneri di spesa di cui al comma 1 si fa fronte con le risorse stanziato nelle seguenti UPB del bilancio di previsione 2008 e pluriennale 2008/2010:

UPB 514 «Interventi per lo sviluppo del sistema economico e produttivo - Spese di investimento»;

UPB 542 «Interventi, incentivi e servizi per lo sviluppo delle imprese industriali - Spese di investimento».

Capo VI

MISURE A SOSTEGNO DI INIZIATIVE REGIONALI DIVERSE

Art. 22.*Contributo in favore della Fondazione toscana per la prevenzione dell'usura - Onlus*

1. Per l'anno 2008 è autorizzato un contributo di € 51.000,00 in favore della Fondazione toscana per la prevenzione dell'usura - Onlus con sede presso l'Arciconfraternita di Misericordia di Siena, quale sostegno alla realizzazione del progetto di prevenzione dell'usura e del sovraindebitamento.

2. Il contributo è erogato con vincolo di destinazione. Al termine dell'esercizio finanziario la Fondazione toscana per la prevenzione dell'usura - Onlus presenta alla giunta regionale una relazione complessiva sull'attività svolta, dando atto dell'utilizzazione del contributo.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1 si provvede mediante lo stanziamento iscritto al pertinente capitolo della UPB 112 «Interventi regionali per la sicurezza della comunità toscana - Spese correnti» del bilancio di previsione 2008.

TITOLO V**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EMERGENZA IDRICA IDROPOTABILE****Capo I**

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EMERGENZA IDRICA IDROPOTABILE

Art. 23.*Proroga dello stato di emergenza idrica idropotabile*

1. Lo stato di emergenza idrica idropotabile su tutto il territorio della Regione Toscana è prorogato per l'anno 2008.

2. Continuano ad applicarsi per tutto l'anno 2008 le disposizioni della legge 21 maggio 2007, n. 29 (Norme per l'emergenza idrica per l'anno 2007. Modifiche alla legge regionale 21 luglio 1995 «Norme di attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche)» e alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 «Norme per la difesa del suolo»).

Art. 24.

Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 21 dicembre 2007

MARTINI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 19 dicembre 2007.

(Omissis)

08R0095

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2007, n. 68.

Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale 2008/2010.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 42 del 28 dicembre 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Bilancio annuale

1. È approvato il quadro generale riassuntivo dell'entrata e della spesa del bilancio di competenza e di cassa della Regione per l'anno finanziario 2008 annesso alla presente legge (Sub A.1), comprensivo del prospetto di raffronto tra entrate e spese a destinazione vincolata di cui all'art. 18, comma 9, della legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana).

2. È approvato per l'anno finanziario 2008:

a) in € 2.136.559.097,36 il totale dei residui attivi presunti, al netto delle contabilità speciali, delle unità previsionali di base di cui al conto annesso alla presente legge (Sub A.2 - colonna Residui - riga Totale);

b) in € 3.130.715,89 il totale dei residui attivi presunti delle contabilità speciali di cui al conto annesso alla presente legge (Sub A.2 - colonna Residui - riga Contabilità Speciali).

3. È approvato per l'anno finanziario 2008:

a) in € 1.256.252.755,83 il totale dei residui passivi presunti, al netto delle contabilità speciali, delle unità previsionali di base di cui al conto annesso alla presente legge (Sub A.3 - colonna Residui - riga Totale);

b) in € 807.826.098,75 il totale dei residui passivi presunti delle contabilità speciali di cui al conto annesso alla presente legge (Sub A.3 - colonna Residui - riga Contabilità Speciali).

4. È approvato per l'anno finanziario 2008:

a) in € 9.753.075.717,14 lo stato di previsione di competenza delle unità previsionali di base dell'entrata, al netto delle contabilità speciali, della Regione annesso alla presente legge (Sub A.2 - colonna Competenza - riga Totale);

b) in € 6.171.485.313,17 lo stato di previsione di competenza del totale delle contabilità speciali dell'entrata della Regione annesso alla presente legge (Sub A.2 - colonna Competenza - riga Contabilità Speciali).

5. È approvato per l'anno finanziario 2008:

a) in € 9.753.075.717,14 lo stato di previsione di competenza delle unità previsionali di base della spesa, al netto delle contabilità speciali, della Regione annesso alla presente legge (Sub A.3 - colonna Competenza - riga Totale);

b) in € 6.171.485.313,17 lo stato di previsione di competenza del totale delle contabilità speciali della spesa della Regione annesso alla presente legge (Sub A.3 - colonna Competenza - riga Contabilità Speciali).

6. È approvato per l'anno finanziario 2008:

a) in € 11.814.023.855,83 lo stato di previsione di cassa di ciascuna unità previsionale di base dell'entrata, al netto delle contabilità speciali, della Regione annesso alla presente legge (Sub A.2 - colonna Cassa - riga Totale);

b) in € 6.174.616.029,06 lo stato di previsione di cassa del totale delle contabilità speciali dell'entrata della Regione annesso alla presente legge (Sub A.2 - colonna Cassa - riga Contabilità Speciali).

7. È approvato per l'anno finanziario 2008:

a) in € 11.109.328.472,97 lo stato di previsione di cassa di ciascuna unità previsionale di base della spesa, al netto delle contabilità speciali, della Regione annesso alla presente legge (Sub A.3 - colonna Cassa - riga Totale);

b) in € 6.879.311.411,92 lo stato di previsione di cassa del totale delle contabilità speciali della spesa della Regione annesso alla presente legge (Sub A.3 - colonna Cassa - riga Contabilità Speciali).

Art. 2.

Bilancio pluriennale

1. È approvato il quadro generale riassuntivo dell'entrata e della spesa di bilancio pluriennale a legislazione vigente della Regione per il periodo 2008/2010 annesso alla presente legge (Sub B.1 - colonna 6).

2. È approvato in € 26.895.752.298,67 lo stato di previsione delle unità previsionali di entrata della Regione del bilancio pluriennale a legislazione vigente per il periodo 2008/2010 annesso alla presente legge (Sub B.2 - colonna 6).

3. È approvato in € 26.895.752.298,67 lo stato di previsione delle unità previsionali di spesa della Regione del bilancio pluriennale a legislazione vigente per il periodo 2008/2010 annesso alla presente legge (Sub B.3 - colonna 6).

4. È approvato il quadro generale riassuntivo dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale programmatico della Regione per il periodo 2008/2010 annesso alla presente legge (Sub B.1 - colonna 7).

5. È approvato in € 26.895.752.298,67 lo stato di previsione delle unità previsionali dell'entrata del bilancio pluriennale programmatico della Regione per il periodo 2008/2010 annesso alla presente legge (Sub B.2 - colonna 7).

6. È approvato in € 26.895.752.298,67 lo stato di previsione delle unità previsionali della spesa del bilancio pluriennale programmatico della Regione per il periodo 2008/2010 annesso alla presente legge (Sub B.3 - colonna 7).

Art. 3.

Allegati

1. Sono approvati i seguenti allegati previsti dall'art. 14, comma 2, della legge regionale n. 36/2001:

a) elenco dei provvedimenti legislativi che si intendono finanziare con i fondi speciali (allegato 1);

b) prospetto dimostrativo del rispetto delle limitazioni e dei vincoli alle operazioni di ricorso al mercato finanziario (allegato 2).

Art. 4.

Disavanzo dell'esercizio 2008

1. Agli effetti di cui ai commi successivi il disavanzo per l'esercizio 2008 è approvato in € 217.991.229,47.

2. La giunta regionale è autorizzata a contrarre nell'esercizio 2008 mutui e ad emettere prestiti obbligazionari o titoli similari, per l'importo complessivo di € 217.991.229,47 per la copertura del disavanzo di cui al comma 1 per il finanziamento di spese di investimento di cui alle unità previsionali di base (UPB) indicate nell'allegato A.4.

3. I mutui o prestiti di cui al comma 2, da estinguersi in un periodo non superiore ad anni trentacinque, sono assunti od emessi ad un tasso iniziale massimo del 6 per cento effettivo annuo. Essi possono essere assunti o emessi successivamente al 31 luglio 2008. L'ammortamento dei mutui, avente decorrenza dal 1° gennaio 2009, e dei prestiti, avente decorrenza dalla data di emissione, avviene con pagamento in rate semestrali posticipate.

4. Gli oneri di ammortamento di cui al comma 3, relativi agli esercizi 2009 e 2010, nonché l'eventuale maggiorazione della rata di ammortamento dei mutui e prestiti dovuta alla variabilità di tasso od agli eventuali oneri conseguenti al rischio di cambio, trovano copertura finanziaria con le singole leggi di bilancio, negli appositi stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale, UPB 732 «Oneri del ricorso al credito - Spese correnti» e UPB 735 «Rimborso prestiti».

5. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2010, determinati in misura non superiore a quella posta a carico dell'esercizio 2010, trovano copertura con le successive leggi di bilancio.

Art. 5.

Intervento per il programma pluriennale degli investimenti

1. La giunta regionale è autorizzata a contrarre nel triennio 2008/2010 mutui, prestiti o titoli similari per l'importo complessivo di € 288.823.604,06, di cui € 117.582.298,97 nel 2008 (allegato A.4), € 123.714.301,22 nel 2009 ed € 47.527.003,87 nel 2010, per l'attuazione del programma pluriennale degli investimenti approvato con il documento di programmazione economica e finanziaria 2003 ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale) e successive modifiche.

2. I mutui e le altre forme di indebitamento di cui al comma 1, in relazione alla tipologia di spesa di investimento, possono essere rimborsati in un periodo non superiore ad anni cinquanta, nel limite massimo del 50 per cento dell'importo autorizzato.

3. I mutui e prestiti di cui al comma 1 sono assunti od emessi ad un tasso iniziale massimo del 6 per cento effettivo annuo. Essi possono essere assunti o emessi successivamente al 31 luglio 2008. L'ammortamento dei mutui, avente decorrenza dal 1° gennaio 2009, e dei prestiti, avente decorrenza dalla data di emissione, avviene con pagamento in rate semestrali posticipate.

4. Gli oneri di ammortamento annui di cui al comma 3, relativi agli esercizi 2009 e 2010, nonché l'eventuale maggiorazione della rata di ammortamento dei mutui e prestiti dovuta alla variabilità di tasso od agli eventuali oneri conseguenti al rischio di cambio, trovano copertura finanziaria con le singole leggi di bilancio, negli appositi stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale, UPB 732 «Oneri del ricorso al credito - Spese correnti» e UPB 735 «Rimborso prestiti».

5. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2010 trovano copertura con le successive leggi di bilancio.

Art. 6.

Intervento per il settore sanitario

1. La giunta regionale è autorizzata a contrarre nel triennio 2008/2010 mutui o prestiti obbligazionari per un importo annuo di € 100.000.000,00, per un totale complessivo di € 300.000.000,00, per la riqualificazione, l'ammodernamento e l'innovazione tecnologica delle strutture sanitarie toscane, secondo quanto previsto dal documento di programmazione economica e finanziaria 2008 approvato dal consiglio regionale con risoluzione 24 luglio 2007, n. 45.

2. I mutui e le altre forme di indebitamento di cui al comma 1 possono essere rimborsati in un periodo non superiore ad anni dieci.

3. I mutui o prestiti di cui al comma 1 sono assunti od emessi ad un tasso iniziale massimo del 6 per cento effettivo annuo. Essi possono essere assunti o emessi successivamente al 31 luglio 2008. L'ammortamento dei mutui, avente decorrenza dal 1° gennaio 2009, e dei prestiti, avente decorrenza dalla data di emissione, avviene con pagamento in rate semestrali posticipate.

4. Gli oneri di ammortamento annui di cui al comma 3, relativi agli esercizi 2009 e 2010, nonché l'eventuale maggiorazione della rata di ammortamento dei mutui e prestiti dovuta alla variabilità di tasso od agli eventuali oneri conseguenti al rischio di cambio, trovano copertura finanziaria negli appositi stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale, UPB 732 «Oneri del ricorso al credito - Spese correnti» e UPB 735 «Rimborso prestiti».

5. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2010 trovano copertura con le successive leggi di bilancio.

Art. 7.

Allegati di bilancio

1. Sono approvati i seguenti allegati al bilancio annuale relativo all'esercizio 2008:

a) elenco delle garanzie principali e sussidiarie prestate dalla Regione a favore di enti e di altri soggetti (allegato Sub A.5);

b) prospetto di riclassificazione per l'armonizzazione con il bilancio dello Stato (allegato Sub A.6);

c) elenco delle spese obbligatorie (allegato Sub A.7);

d) elenco delle spese impreviste (allegato Sub A.8);

e) elenco dei provvedimenti legislativi da coprire con i fondi speciali (allegato Sub A.9);

f) elenco dei mutui e delle altre forme di indebitamento (allegato Sub A.10).

Art. 8.

Autorizzazioni per il bilancio annuale e pluriennale

1. È autorizzato l'accertamento dei tributi e delle entrate per il triennio 2008/2010.

2. Sono autorizzati la riscossione ed il versamento dei tributi e delle entrate per l'anno 2008.

3. È autorizzata l'assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti dello stato di previsione delle unità previsionali di spesa relative al bilancio pluriennale a legislazione vigente per il periodo 2008/2010 (Sub B.3 - colonne 1, 2, 3).

4. È autorizzato il pagamento delle spese entro i limiti degli stanziamenti dello stato di previsione di cui all'art. 1 comma 7.

5. Per le leggi regionali che fanno rinvio alla legge di bilancio la quota di spesa per gli anni 2008/2010 è quella indicata nello stato di previsione della spesa rispettivamente nelle colonne della competenza e della cassa.

Art. 9.

Variazioni di bilancio

1. La giunta regionale è autorizzata ad apportare nel corso dell'esercizio 2008 le variazioni al bilancio di previsione 2008 ed al bilancio pluriennale 2008/2010, ai sensi dell'art. 23, comma 3 della legge regionale n. 36/2001, fra le UPB di cui all'allegato Sub A.11.

Art. 10.

Erogazione al consiglio regionale

1. I fondi stanziati nella UPB 134 «Funzionamento del Consiglio regionale» sono erogati ai sensi della legge 6 dicembre 1973, n. 853 (Autonomia contabile e funzionale dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario) e del relativo regolamento interno di contabilità del consiglio.

Art. 11.

Estinzione di crediti di modesto ammontare

1. È confermato in € 45,00 l'importo dei crediti di natura non tributaria per i quali può essere disposto il non accertamento o la cancellazione dal conto dei residui, ai sensi dell'art. 27, comma 1, della legge regionale n. 36/2001.

Art. 12.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 21 dicembre 2007

MARTINI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 19 dicembre 2007.

(Omissis)

08R0096

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 31 dicembre 2007, n. 30.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2008.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 30 del 31 dicembre 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La Giunta Regionale è autorizzata a gestire provvisoriamente, fino a quando non sia approvato con legge e non oltre il 29 febbraio 2008, il bilancio preventivo della Regione per l'esercizio finanziario 2008, con le modalità e le disposizioni previste dall'art. 10 della legge regionale 7 maggio 2002; n. 4 e secondo lo stato di previsione del relativo disegno di legge presentato al Consiglio Regionale.

Art. 2.

1. L'autorizzazione di cui all'art. 1 della presente legge è estesa agli Enti dipendenti dalla Regione.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 31 dicembre 2007

IORIO

08R0114

LEGGE REGIONALE 31 dicembre 2007, n. 31.

Modifica dell'art.12 della legge regionale 12 settembre 2007, n.24.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 30 del 31 dicembre 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. All'art. 12, comma 5, della legge regionale 12 settembre 2007, n. 24 (Primo intervento per l'attuazione del programma di razionalizzazione della spesa previsto dalla legge regionale 22 marzo 2007, n. 8) sostituire le parole «31 dicembre 2007» con le parole «31 marzo 2008».

2. All'art. 12, comma 5, della legge regionale 12 settembre 2007, n. 24, è aggiunto il seguente periodo:

«La Giunta regionale è impegnata a presentare al Consiglio regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, una proposta di legge regionale finalizzata al riordinamento del sistema regionale della promozione turistica ed una sulla nuova disciplina dell'assistenza abitativa».

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 31 dicembre 2007

IORIO

08R0115

LEGGE REGIONALE 31 dicembre 2007, n. 32.

Gestioni liquidatorie delle Aziende sanitarie locali e modifiche all'art. 6 della legge regionale 19 ottobre 2007, n. 25.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 30 del 31 dicembre 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Norme per le gestioni liquidatorie delle Aziende sanitarie

1. Le gestioni liquidatorie delle disciolte Aziende Sanitarie Locali di cui al comma 2 dell'art. 13 della legge regionale 1º aprile 2005, n. 9, sono prorogate al 30 giugno 2008. Dopo tale data la gestione liquidatoria è svolta dalla A.S.Re.M.

Art. 2.

Modifiche all'art. 6 della legge regionale 19 ottobre 2007, n. 25

1. Il comma 2 dell'art. 6 della legge regionale 19 ottobre 2007, n. 25, è sostituito dal seguente:

«2. Nei giorni festivi, il servizio farmaceutico è così assicurato:

a) nel Capoluogo di Regione: due farmacie, delle quali una effettua il servizio a battenti aperti ininterrottamente dall'apertura antimeridiana fino alle ore 22 e prosegue a battenti chiusi nel servizio notturno fino all'apertura antimeridiana del successivo feriale; l'altra, di appoggio, osserva a battenti aperti l'orario previsto per i giorni feriali;

b) nei Comuni con più di una farmacia: una farmacia di turno a battenti aperti ininterrottamente dall'apertura antimeridiana fino alle ore 22 e a chiamata durante l'orario notturno;

c) nei Comuni e frazioni con una oppure con due farmacie: una farmacia a chiamata a turno tra le farmacie appartenenti allo stesso bacino di utenza.»

Art. 3.

Pubblicazione

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Molise.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 31 dicembre 2007

IORIO

08R0116

REGOLAMENTO REGIONALE 12 novembre 2007, n. 3.

Regolamento per l'attuazione della legge regionale n. 20 del 28 giugno 2007, recante: «Interventi regionali a sostegno di attività turistico-ricettive ed economiche, connesse con il turismo invernale, danneggiate da eccezionale siccità invernale e mancanza di neve».

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 25 del 16 novembre 2007)

Premesso che: il Consiglio Regionale ha approvato la deliberazione n. 252 del 16 ottobre 2007;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

EMANA

il seguente regolamento:

Capo I

INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ TURISTICO-RICETTIVE ED ECONOMICHE, CON UNITÀ LOCALI UBICATE NELLE AREE MONTANE DEI COMUNI DI CAPRACOTTA E SAN MASSIMO

Art. 1.

Dfinizioni

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intende per:

a) «legge regionale», la legge regionale n. 20 del 28 giugno 2007;

b) «regolamento», il presente regolamento attuativo;

c) «soggetti beneficiari», le categorie economiche riconosciute dalla legge regionale come danneggiate dagli straordinari mutamenti climatici ed atmosferici occorsi nella stagione turistica invernale 2006-2007;

d) «imprenditori istanti», gli imprenditori che abbiano presentato istanza di ammissione alla concessione delle agevolazioni di cui alla legge regionale;

e) «Regione», la Regione Molise;

f) «agevolazione», la concessione di fidejussione da parte della Regione, finalizzata a garantire le obbligazioni assunte dagli imprenditori con contratto di finanziamento stipulato con l'istituto bancario;

g) «contratto di finanziamento», il contratto di finanziamento rilasciato a propria discrezionalità dall'istituto di credito a favore degli imprenditori istanti, e finalizzato alla copertura delle perdite subite da questi ultimi nel corso della stagione turistica invernale;

h) «istituto di credito», la banca prescelta dagli imprenditori che potrà, a proprio giudizio, concedere agli stessi il finanziamento finalizzato alla copertura delle perdite di cui al precedente punto f).

Art. 2.

Finalità del regolamento

1. La Regione Molise, in conformità agli indirizzi di programmazione regionale, nell'ambito delle proprie competenze, e in esecuzione della legge regionale n. 20 del 28 giugno 2007, promuove iniziative rivolte al sostegno di attività economiche localizzate in aree geografiche danneggiate, individuate dalla stessa legge regionale.

2. In particolare, il presente regolamento viene assunto per dare esecuzione alla legge regionale, che fa fronte alle gravi conseguenze economiche, relative all'andamento della stagione turistica invernale 2006-2007, pregiudicata dagli attuali e straordinari stravolgimenti climatici, mediante misure che agevolino l'accesso al credito.

Art. 3.**Compatibilità**

1. Le procedure di concessione di aiuti disciplinate dal presente regolamento devono rispettare le disposizioni di cui al regolamento comunitario n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore («*de minimis*»).

Art. 4.**Limitazioni**

1. L'agevolazione di cui all'art. 6 del presente regolamento non è cumulabile con altre agevolazioni statali regionali e comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche per le medesime finalità di cui alla legge regionale.

2. La fidejussione di cui all'art. 6, dovrà essere riferita ad un contratto di finanziamento il cui importo, per ciascuno dei soggetti beneficiari, non superi il limite fissato dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, di cui all'art. 3.

3. In ogni caso la fidejussione regionale concessa non può superare l'ottanta per cento del debito sotteso derivante dal finanziamento di cui al comma 2, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 2, paragrafo 4, lettera d) del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006.

Art. 5.**Soggetti beneficiari**

1. Possono beneficiare dell'agevolazione di cui all'art. 6, i seguenti soggetti:

a) le piccole e medie imprese, singole, associate o consorziate, operanti nei settori del turismo invernale e delle stazioni sciistiche e dell'artigianato, previo accordo con le organizzazioni sindacali del settore. Tale accordo deve prevedere espliciti e chiari benefici per i lavoratori interessati;

b) le piccole e medie imprese, singole, associate o consorziate, operanti nei settori della ricettività turistica alberghiera e della ricezione turistica all'aperto, previo accordo con le organizzazioni sindacali del settore. Tale accordo deve prevedere espliciti e chiari benefici per i lavoratori interessati;

c) le piccole e medie imprese, singole, associate o consorziate, operanti nei settori della ricettività turistica extralberghiera, limitatamente agli esercizi di affitta-camere e di case e appartamenti per vacanze, previo accordo con le organizzazioni sindacali del settore. Tale accordo deve prevedere espliciti e chiari benefici per i lavoratori interessati;

d) le piccole e medie imprese, singole, associate o consorziate, del commercio, dei pubblici esercizi o che esercitino altre attività economiche nel settore dei servizi connesse con il turismo invernale, previo accordo con le organizzazioni sindacali del settore. Tale accordo deve prevedere espliciti e chiari benefici per i lavoratori interessati.

2. I soggetti sopra elencati dovranno inoltre:

a) avere unità locali ubicate nelle aree montane dei comuni di Capracotta e San Massimo;

b) aver subito perdite nel corso dell'esercizio relative alla stagione invernale 2006-2007, definita convenzionalmente e secondo il principio di competenza contabile come periodo dal 10 dicembre 2006 al 30 aprile 2007, e sempre che non sussistano i presupposti per l'attivazione di una delle procedure di fallimento, d'insolvenza o di ristrutturazione, previste dalla normativa nazionale e comunitaria;

c) presentare una dichiarazione attestante l'elenco degli eventuali ulteriori aiuti di natura pubblicistica, ricevuti nei tre esercizi precedenti ed in quello in corso;

d) presentare domanda secondo le modalità indicate nel presente regolamento;

e) per le imprese sorte da meno di tre anni, si fa riferimento ai soli esercizi finanziari esistenti; in mancanza di idonea documentazione, la perdita sarà determinata dalla Commissione di valutazione, istituita ai sensi della legge regionale, sulla base delle scritture contabili esibite dalla ditta interessata, comprovanti le perdite.

Art. 6.**Agevolazioni**

1. L'agevolazione prevista dalla presente legge, consiste nel rilascio di una fidejussione, da parte della Regione, a favore degli imprenditori che possiedano i requisiti previsti dall'art. 5 e che abbiano presentato domanda secondo le modalità di cui all'art. 7 del presente regolamento.

2. La fidejussione regionale è rilasciata a fronte di un'operazione di mutuo in virtù della quale l'istituto di credito concede un finanziamento agli imprenditori istanti, a seguito di istruttoria creditizia e sulla base del suo insindacabile giudizio.

3. Con la fidejussione di cui al presente articolo, la Regione fornisce garanzia, per il pagamento dell'80% dell'importo complessivo concesso dall'istituto di credito, oltre gli interessi, a favore dell'imprenditore istante.

4. La fidejussione regionale è del tipo «solidale a prima richiesta», attivabile dietro semplice richiesta dell'istituto di credito, da effettuarsi mediante lettera raccomandata a/r indirizzata alla Regione stessa.

5. In ogni caso tutti i termini della fidejussione regionale, nonché il testo integrale della stessa, vengono riconosciuti ed approvati con deliberazione di Giunta regionale, successiva al presente regolamento.

Capo II**PROCEDURE DI CONCESSIONE DELL'AGEVOLAZIONE****Art. 7.****Termini e modalità per la presentazione delle domande**

1. Le domande per la concessione dell'agevolazione di cui al presente regolamento sono redatte utilizzando un apposito modulo, predisposto dall'Assessorato regionale alle attività produttive, e sulla busta devono riportare, a pena di inammissibilità, la dicitura «Agevolazione ai sensi della legge regionale n. 20 del 28 giugno 2007».

2. La Giunta regionale, con proprio atto deliberativo, stabilisce termini e modalità di presentazione delle domande.

3. Le domande regolarmente pervenute sono sottoposte all'istruttoria curata dall'apposita Commissione di valutazione, istituita ai sensi della legge regionale, secondo le modalità di seguito indicate.

4. Ogni singola domanda deve essere corredata dei seguenti documenti:

a) relazione illustrativa dell'attività svolta dall'imprenditore istante;

b) copia dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi economici, chiusi antecedentemente al 1° dicembre 2006;

c) documentazione delle perdite subite, così come risultanti da apposita relazione del professionista nominato dall'imprenditore istante;

d) piano di ammortamento del finanziamento richiesto all'Istituto di credito;

e) certificato attestante la collocazione della unità locale ubicata nelle aree montane di San Massimo e Capracotta;

f) lo statuto e l'atto costitutivo dell'imprenditore istante, se costituito in forma collettiva, ovvero la dichiarazione dell'imprenditore individuale da cui risulti che questo svolge una delle attività indicate all'art. 5 del presente regolamento;

g) dichiarazione in forma scritta dell'imprenditore istante che attesti:

1) di non aver ottenuto finanziamenti nazionali, regionali e comunitari nello stesso periodo e per il medesimo fine di cui alla legge regionale;

2) eventuali altri aiuti ricevuti nei tre esercizi finanziari precedenti ed in quello in corso;

3) di non aver subito condanne definitive per reati connessi all'ottenimento di finanziamenti pubblici;

4) autorizzazione al trattamento dei dati personali;

b) per le imprese che operano da meno di tre anni, ogni ulteriore documentazione ritenuta idonea a comprovare le perdite oggettivamente subite.

Art. 8.

Commissione di valutazione

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento attuativo, la Giunta regionale indicherà con propria determinazione, entro la data di entrata in vigore del presente regolamento, l'ufficio competente alla valutazione delle domande inoltrate secondo le modalità di seguito descritte.

Art. 9.

Istruttoria

1. La Commissione di valutazione formerà, entro quindici giorni dal termine di scadenza di presentazione delle istanze, un elenco di quelle ammesse basando la propria valutazione sui seguenti criteri:

a) corretta indicazione sul plico;

b) corretto mezzo di invio;

c) sussistenza dei requisiti formali;

d) completezza della documentazione

e) sussistenza delle perdite nei limiti indicati dal presente regolamento.

2. La carenza dei requisiti formali sopra indicati determina l'esclusione della domanda.

Art. 10.

Modalità di concessione delle agevolazioni

1. Entro quindici giorni dall'inizio delle procedure di valutazione, la commissione competente redigerà l'elenco delle domande di accesso alle agevolazioni ammesse, con successivo atto deliberativo la Regione delibererà l'emissione della fidejussione, come previsto all'art. 6 del presente regolamento.

Capo III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 11.

Vigilanza

1. L'Assessorato alle attività produttive istituisce un apposito registro contenente le informazioni complete sulle agevolazioni concesse che rientrino nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, richiamato all'art. 3.

2. Annualmente, il Presidente della Regione svolge, dinanzi all'Assemblea regionale, una relazione illustrativa sull'andamento degli interventi e delle iniziative adottati dalla Regione stessa ai sensi della presente legge.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Molise.

Campobasso, 12 novembre 2007

Il Presidente: IORIO

07R0753

REGOLAMENTO REGIONALE 19 dicembre 2007, n. 4.

Regolamento di attuazione della legge regionale 26 aprile 2004, n. 9, concernente: «Provvedimenti per l'adozione di minori da parte delle coppie residenti nella Regione Molise».

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 30 del 31 dicembre 2007)

Premesso che: il Consiglio Regionale ha approvato la deliberazione n. 293 del 20 novembre 2007;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il presente regolamento, emanato ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 26 aprile 2004, n. 9: «Provvedimenti per l'adozione di minori da parte delle coppie residenti nella Regione Molise», disciplina l'attuazione di quanto previsto negli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 della succitata legge.

Art. 2.

1. La Giunta regionale, entro trenta giorni dall'approvazione del presente regolamento, emana linee guida operative contenenti precise indicazioni sull'organizzazione e gli adempimenti amministrativi in materia di adozione.

Art. 3.

1. Entro novanta giorni dell'approvazione del presente regolamento gli ambiti territoriali di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328: «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali», in forma singola o associata, istituiscono équipes territoriali integrate multiprofessionali, anche sovrambito, operanti sia per l'adozione internazionale e nazionale che per gli affidi, oppure si convenzionano con l'A.S.Re.M. per l'affidamento delle funzioni ai Consulenti pubblici operanti in Molise. In caso di gestione sovrambito, gli ambiti interessati devono sottoscrivere un protocollo d'intesa nel quale vengono stabilite la sede operativa dell'équipe, le modalità organizzative nonché gli oneri finanziari a carico degli enti sottoscrittori.

Art. 4.

1. Le singole équipes integrate multiprofessionali sono composte da assistenti sociali, psicologi e altre figure professionali afferenti, in possesso di documentata esperienza e formazione in materia di adozioni ed affidamenti.

Art. 5.

1. Le équipes integrate multiprofessionali redigono annualmente un piano della comunicazione sociale con lo scopo di informare, promuovere e diffondere la cultura dell'adozione sia nazionale che internazionale. Il piano è realizzato attraverso l'impiego di mezzi di comunicazione di massa, brochures illustrative, organizzazione di incontri tematici e tavole rotonde nonché di ogni altro mezzo idoneo alla diffusione ed informazione.

Art. 6.

1. Le équipes integrate multiprofessionali svolgono, per le coppie aspiranti all'adozione nazionale nonché disponibili all'adozione internazionale ed all'affido familiare, un'attività di informazione, preparazione ed accompagnamento attraverso corsi, attivando spazi di approfondimento socio-psicologico con la funzione di accompagnamento durante tutta la fase pre-adoptiva, adottiva e post-adoptiva nonché dell'affidamento familiare. Svolgono un'attività informativa gratuita sulla legislazione, i regolamenti e le procedure vigenti in materia di adozione internazionale e nazionale finalizzati a riconoscere i prioritari diritti del minore.

Art. 7.

1. Ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 26 aprile 2004, n. 9, la Regione, con propri mezzi finanziari, contribuisce alle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento delle procedure relative all'adozione internazionale di minori, disciplinata dal capo I del titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 8.

1. Possono presentare istanza per la concessione del contributo di cui all'articolo 7, i genitori adottivi, residenti sul territorio regionale, che abbiano adottato uno o più minori per i quali sia stato autorizzato l'ingresso e la residenza permanente in Italia e che siano in possesso dei requisiti indicati all'articolo 9.

Art. 9.

1. Per ottenere il contributo i soggetti richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) residenza, di almeno uno dei coniugi adottivi, nella regione Molise da almeno due anni precedenti la data di presentazione della domanda di adozione;

b) possesso di un indicatore della situazione economica equivalente, da parte del nucleo familiare, computato secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e del regolamento attuativo approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, o. 221 e successive modifiche ed integrazioni, fissato nel modo seguente:

FASCIA	Valore I.S.E.E.	Contributo
1°	Fino a Euro 18.000,00	Fino al 50% della spesa totale non fiscalmente deducibile
2°	da Euro 18.001,00 a Euro 25.000,00	Fino al 45% della spesa totale non fiscalmente deducibile
3°	da Euro 25.001,00 a Euro 30.000,00	Fino al 25% della spesa totale non fiscalmente deducibile

Art. 10.

1. I soggetti in possesso dei requisiti sopraindicati devono produrre istanza congiunta di rimborso delle spese sostenute per l'adozione, alla Regione Molise - Assessorato alle Politiche sociali entro un anno dall'ingresso del minore in Italia.

2. In fase di prima applicazione del presente regolamento, ovvero per l'anno 2007, possono presentare istanza congiunta di rimborso i soggetti in possesso dei requisiti sopraindicati che hanno adottato minori il cui ingresso in Italia sia avvenuto in data non antecedente all'entrata in vigore della legge regionale n. 9 del 26 aprile 2004.

3. L'istanza di rimborso deve essere corredata dai seguenti documenti:

a) certificazione comprovante l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);

b) copia dell'autorizzazione all'ingresso ed alla residenza permanente in Italia del/i minore/i in Italia rilasciata dalla Commissione per le adozioni internazionali;

c) certificato di residenza storico di entrambi i coniugi;

d) certificazione rilasciata dall'ente autorizzato che ha curato la procedura di adozione, attestante le spese sostenute dai genitori adottivi; nel caso in cui l'adozione si stia conclusa senza l'assistenza di un ente autorizzato, è necessario presentare autocertificazione resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, (corredata dalla documentazione contabile giustificativa), attestante che le spese per le quali si richiede il contributo sono state sostenute e sono riferibili alla procedura adottiva indicata nell'autorizzazione all'ingresso;

e) autocertificazione rilasciata ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la data di presentazione della domanda.

Art. 11.

1. La Giunta regionale, raccolte tutte le istanze, assegna i contributi agli aventi diritto, nei limiti della disponibilità finanziaria annualmente individuata, anche riducendo proporzionalmente le quote spettanti.

Art. 12.

1. Sono inammissibili le istanze presentate oltre il termine di cui all'art. 10 o in assenza dei requisiti previsti all'art. 9 o in caso di mancata o incompleta presentazione dei documenti di cui all'art. 10.

Art. 13.

1. La Giunta regionale eroga agli enti autorizzati per le adozioni internazionali operanti nell'ambito regionale, così come indicati all'art. 6 della legge regionale 26 aprile 2004, n. 9, un sostegno economico per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 31, comma 1 della legge 4 maggio 1983, n. 184 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 14.

1. Il contributo è erogato annualmente nella misura massima di euro 3.000,00 e nei limiti della disponibilità finanziaria individuata annualmente della Giunta regionale.

2. La predetta somma erogata esclusivamente agli enti autorizzati per le adozioni internazionali che applicano le tariffe ministeriali e che svolgono le attività nella regione Molise seguendo l'ordine della graduatoria.

Art. 15.

1. Gli enti autorizzati possono inoltrare richiesta di contributo alla Regione Molise entro il 31 gennaio di ogni anno. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

a) certificazione della natura giuridica dell'ente;

b) autocertificazione relativa all'applicazione delle tariffe ministeriali;

c) linee programmatiche dei percorsi pre-adozione e/o post-adozione;

d) curriculum dell'ente;

e) organigramma dei profili professionali impiegati.

Art. 16.

1. Le domande sono esaminate dalla Consulta per le adozioni nazionali ed internazionali, ove istituita, o da una Commissione all'uopo costituita con provvedimento del Presidente della Giunta regionale, secondo i seguenti elementi:

a) curriculum dell'ente;

- b) organigramma dei profili professionali impiegati;
c) proposta progettuale dei percorsi pre/post adozione.

Art. 17.

1. I contributi sono erogati seguendo l'ordine di graduatoria formulata dopo aver assegnato i punteggi secondo quanto di seguito indicato:

- a) numero di pratiche di adozioni internazionali annuali trattate (fino a 20 punti);
b) organigramma dei profili professionali impiegati (fino a 10 punti);

- c) percorso di sostegno pre-adoztivo ed accompagnamento post-adoztivo (fino a 20 punti).

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Molise.

Campobasso, 19 dicembre 2007

IORIO

(Omissis)

08R0117

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2008-GUG-010) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04) (di cui spese di spedizione € 128,52)	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo A1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 132,57) (di cui spese di spedizione € 66,28)	- annuale € 309,00 - semestrale € 167,00
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93) (di cui spese di spedizione € 191,46)	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00
Tipo F1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 264,45) (di cui spese di spedizione € 132,22)	- annuale € 682,00 - semestrale € 357,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008**.

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00) - annuale € **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00) - semestrale € **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40) - annuale € **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60) - semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**

Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annuali decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 8 0 3 0 8 *

€ 2,00